



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Assunzioni donne
Agevolazioni contributive



Welfare

Qualificazione
rapporti di lavoro



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Nulla osta provvisori
prevenzione incendi



Formazione

Formazione aziendale
Il Fondo Forte




Tributario

Rifiuti: da tassa
a tariffa



Economico

Indagine
sull'autotrasporto



Commercio estero

Sistema preferenze
generalizzate



Bandi e finanziamenti

Sostegno a imprese
innovative



Legale

Servizi sostitutivi
di mensa



Sindacale

'Informatore

aprile 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Agevolazioni contributive all'assunzione di donne con contratto di inserimento . . . **Pag. 1**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Qualifica di dirigente e disposizioni contrattuali **Pag. 2**
- ▶ Trasferimento del lavoratore **Pag. 3**
- ▶ Ferie del dirigente. Mancata fruizione **Pag. 3**
- ▶ Indennità sostitutiva delle ferie. Retribuzione imponibile **Pag. 3**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento nullo e rifiuto di riprendere il servizio **Pag. 3**
- ▶ Licenziamento e impossibilità di svolgimento delle mansioni **Pag. 3**
- ▶ Licenziamento e stato di malattia **Pag. 4**

10% quello maschile sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e province autonome.

Pertanto possono essere assunte con contratto di inserimento le donne residenti in tutto il territorio nazionale, indipendentemente da ogni altro requisito della lavoratrice. ▼

Lo stesso decreto definisce, inoltre, le aree territoriali, previste dal regolamento Ce 2204/2002, per le quali è possibile usufruire di ulteriori sgravi contributivi (art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del Dlgs 267/2003).

Tali aree sono:

Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In attesa che il ministero del Lavoro e l'Inps forniscano le necessarie istruzioni in merito, si ricorda la misura degli sgravi pari a quella già prevista per i contratti di formazione e lavoro, articolati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale.

▶ DECRETO ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 novembre 2005. **Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.** (Gu n. 25 del 31-1-2006)

Articolo 1

Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. Le aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e province autonome.

Articolo 2

Aree territoriali di cui all'articolo 2, lettera f), del Regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002

1. Le aree territoriali di cui all'articolo 2, lettera f), del Regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 3

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'articolo 1

IN PRIMO PIANO

Agevolazioni contributive all'assunzione di donne

con contratto di inserimento

RAPPORTI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 il decreto del 17 novembre 2005 con il quale il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che, ai fini di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 276/2003, le aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del



Sindacale

Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale	Misura dell'agevolazione
Datori di lavoro non aventi natura di impresa	Centro-Nord Mezzogiorno	25% contribuzione a carico del datore di lavoro 50% contribuzione a carico del datore di lavoro
Imprese	Centro-Nord Mezzogiorno	25% contribuzione a carico del datore di lavoro Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti	Centro-Nord Mezzogiorno	40% contribuzione a carico del datore di lavoro Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese artigiane	Tutto il territorio nazionale	Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese	Circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale	Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti

1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del

medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'articolo 2 del presente decreto.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Qualifica di dirigente e disposizioni contrattuali

► CASSAZIONE sezione lavoro 26 aprile 2005, n. 8650 (da Dir. e Prat. Lav. n. 42/05, pag. 2336). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Rilevanza - Loro coordinamento con vincoli di gerarchia - Limiti - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.**

Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dipendente, se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimen-

Giurisprudenza

to, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse - riflettendo la volontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore - assumono valore vincolante e decisivo, tenendo altresì conto che in organizzazioni aziendali complesse è ammissibile - anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici - la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore; e l'accertamento compiuto alla stregua dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza del merito che aveva rigettato la domanda di una dipendente Rai, inquadrato come funzionario e incaricato di seguire il contenzioso insieme ad altri avvocati, volta al riconoscimento della qualifica dirigenziale di quarto livello, ai sensi dell'art. 1 del Ccnl dei dirigenti di aziende industriali).



Sindacale

Trasferimento del lavoratore

► CASSAZIONE sezione lavoro 9 maggio 2005, n. 9597 (da Dir. e Prat. Lav. n. 45/05, pag. 2491). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti - Trasferimento del lavoratore da una città ad un'altra - Perdita patrimoniale - Eventualità - Fattispecie.**

Il trasferimento del lavoratore da una città ad un'altra non sempre determina una perdita patrimoniale e, ove questa sussista, non tutta può essere impossibile da provare (per esempio: spese di trasloco o di alloggio); né alcuna norma del cod. civ. permette di accogliere una nozione di danno da illegittimo trasferimento con funzione punitiva invece che puramente riparatoria, sì che il danno sia comunque risarcibile in presenza del trasferimento (nella specie, la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale da trasferimento, prescindendo dalla prova di un'effettiva perdita patrimoniale in termini economici).

Ferie del dirigente Mancata fruizione

► CASSAZIONE sezione lavoro 7 giugno 2005, n. 11786 (da Dir. e Prat. Lav. n. 44/05, pag. 2450). **Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali - Dirigente - Potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro - Mancata fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Insussistenza - Limiti.**

Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non esercita il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione.

Indennità sostitutiva delle ferie Retribuzione imponibile

► CASSAZIONE sezione lavoro 8 giugno 2005, n. 11960 (da Dir. e Prat. Lav. n. 44/05, pag. 2450). **Lavoro subordinato - Cessazione del rapporto - Mancato godimento delle ferie maturate - Indennità sostitutiva delle ferie - Natura risarcitoria - Esclusa - Natura di retribuzione imponibile - Computo**

ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - Ammissibilità.

Se al momento della cessazione del rapporto residuano giorni di ferie maturati e non usufruiti dal lavoratore, l'indennità sostitutiva che ne consegue è da ritenersi quale elemento non occasionale della retribuzione imponibile per il calcolo dell'indennità di fine rapporto.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento nullo e rifiuto di riprendere il servizio

► CASSAZIONE sezione lavoro 10 maggio 2005, n. 9717 (da Dir. e Prat. Lav. n. 43/05, pag. 2400). **Controversie del lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione - Sentenza di annullamento - Invito del datore di lavoro a riprendere servizio - Inottemperanza - Conseguenze - Risoluzione del rapporto - Applicabilità della regola al di fuori di questa fattispecie - Esclusione.**

In tema di licenziamento individuale, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - per cui il rapporto di lavoro s'intende risolto ove il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità prevista "in sostituzione della reintegrazione" - presuppone l'accertamento con sentenza dell'illegittimità del licenziamento; pertanto, la disposizione non è in alcun modo applicabile all'invito datoriale di riprendere immediatamente servizio, successivo al ricorso giudiziale.

Licenziamento e impossibilità di svolgimento delle mansioni

► CASSAZIONE sezione lavoro 6 giugno 2005, n. 11753 (da Dir. e Prat. Lav. n. 44/05, pag. 2448). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo - Sopravvenuta impossibilità di svolgimento delle mansioni cui il lavoratore è addetto - Imputabilità al lavoratore - Legittimità del licenziamento - Configurabilità - Prova del datore di lavoro dell'impossibilità di utilizzo diverso - Esclusione - Fattispecie relativa al riti-**



Sindacale

ro di tesserino di accesso all'area aeroportuale.

Qualora il lavoratore non possa più svolgere le mansioni cui sia addetto e l'impedimento sia a lui imputabile per dolo o colpa, è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo consistente nella sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni suddette, senza che il recedente debba fornire la prova di non aver potuto adibire il lavoratore ad altro posto nell'azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo tale prova necessaria solo quando l'impedimento non sia addebitabile al lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza dare rilievo al comportamento dei lavoratori, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di due dipendenti della Società Aeroporti di Roma - cui era stato ritirato il tesserino di accesso all'area aeroportuale in seguito a denuncia in flagranza per tentato furto di bagagli - per non aver la società fornito la prova dell'impossibilità di un loro diverso utilizzo).

L'Informatore

aprile 2006

Giurisprudenza

Licenziamento e stato di malattia

► CASSAZIONE sezione lavoro 1 giugno 2005, n. 11674 (da Dir. e Prat. Lav. n. 44/05, pag. 2568). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere - Licenziamento per giustificato motivo - Stato di malattia del lavoratore - Effetto preclusivo - Licenziamento per giusta causa - Ammissibilità.**

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo; esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1287,26+180,76	540,37	25,46
I	1159,57	537,52	24,84
II	1003,02	532,54	22,83
III	857,31	527,90	21,95
IV	741,46	524,22	20,66
V	669,88	521,94	20,30
VI	601,42	519,76	19,73
VII	514,90+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	702,11	424,47
II Seconda metà	852,57	428,67
III Prima metà	600,12	420,77
III Seconda metà	728,71	424,93
IV Prima metà	519,02	417,83
IV Seconda metà	630,24	421,97
V Prima metà	468,92	416,31
V Seconda metà	569,40	420,13
VI Prima metà	420,99	414,28
VI Seconda metà	511,21	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

l'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	699,91	530,04	15,49
II	589,57	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablobtista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	-	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Dal gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)			Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai	€ 39,94 giorn. € 1038,44 mensili	€ 5,99 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		(4) Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,19%	8,89%	33,20%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.275,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		(4) Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,49%	8,89%	33,50%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.275,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti

	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda [A*]	Quadro [B]	Totale [A+B]
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005
Quadri	2,74	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,55	2	1,92
2	2,30	3	1,73
3	2,08	4	1,58
4	1,90	5	1,48
5	1,79	6	1,39
6	1,68	Operatori di vendita	
7	1,56	1a categoria	1,84
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,67
2	1,69		
3	1,53		
4	1,41		
5	1,33		
6	1,25		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliera corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliera spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1747,82. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1747,82 per l'anno 2005. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1747,82. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1747,82.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
	B e C			



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

'Informatore

aprile 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Gennaio	123,9	0,000	0,125
	Febbraio	124,3	0,323	0,492
	Marzo	124,5	0,484	0,738
	Aprile	124,9	0,807	1,105
	Maggio	125,1	0,969	1,352
	Giugno	125,3	1,129	1,597
	Luglio	125,6	1,372	1,904
	Agosto	125,8	1,533	2,150
	Settembre	125,9	1,614	2,336
	Ottobre	126,1	1,776	2,582
	Novembre	126,1	1,776	2,707
	Dicembre	126,3	1,937	2,953

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Qualificazione dei rapporti di lavoro. Riconferma della competenza dei comitati regionali. Circ. Inps n. 8/2006 **Pag. 23**
- ▶ Parasubordinati. Aliquote contributive in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 11/2006 **Pag. 24**
- ▶ Minimali di retribuzione in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 18/2006. **Pag. 26**
- ▶ Contributi in vigore nel 2006 per i lavoratori domestici **Pag. 34**
- ▶ Contribuzione dovuta per il 2006 dai lavoratori autonomi. Circ. Inps n. 24/2006. **Pag. 35**

ASSISTENZA

- ▶ Indennità antitubercolari in vigore nel 2006. Circ. Inps n. 5/2006 **Pag. 38**

In PRIMO PIANO

Qualificazione dei rapporti di lavoro Riconferma della competenza dei comitati regionali

Circolare Inps n. 8/2006

Nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo ovvero che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso resta affidato ai comitati regionali dell'Istituto di previdenza (articolo 42 e seguenti della legge 88/89). ▼

- ▶ CIRCOLARE Inps n. 8/2006. **Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi avverso provvedimenti diversi dai verbali d'accertamento ispettivo. Competenza a decidere**

Con circolare n. 132 del 20 settembre 2004 è stato illustrato il contenuto dell'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale prevede la costituzione, presso la Direzione

regionale del lavoro, del "comitato regionale per i rapporti di lavoro" competente e decidere in merito ai ricorsi avverso i verbali d'accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali d'accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

A seguito di tale innovazione legislativa pervengono, sempre più di frequente, quesiti in ordine alla competenza a decidere i ricorsi in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.

A tale riguardo va considerato, in primo luogo, che il citato art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004, nell'attribuire ai comitati regionali istituiti presso le Direzioni provinciali del lavoro la competenza a decidere i ricorsi nelle materie specificate e in presenza dei requisiti tassativamente indicati, non elimina ma limita soltanto la competenza degli organi decisionali dell'Istituto, né poteva diversamente operare atteso che la delega di cui all'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 riguarda la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

Il successivo art. 19 del citato decreto legislativo prevede l'abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, delle norme con esso incompatibili.

Le disposizioni di cui all'art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88 che disciplinano il funzionamento e le competenze dei comitati regionali dell'Istituto non possono ritenersi incompatibili con quelle relative ai "comitati regionali per i rapporti di lavoro" ai quali è stata attribuita una specifica competenza.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo ovvero che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato ai comitati regionali dell'Istituto, ex art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88.

I comitati regionali dell'Istituto decideranno, pertanto, i ricorsi su provvedimenti che possono riguardare, a titolo esemplificativo, atti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l'accesso a prestazioni previdenziali, da adottarsi da parte dell'Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo:

- disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato (ad esempio rapporto di lavoro domestico o rapporto di lavoro tra coniugi o affini, ecc.);

- in materia di riscatti e costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, quando il contenzioso verta non sulla prova del rapporto ma sulla natura subordinata o meno dell'attività lavorativa.

- contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che comportano l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione, ecc.).

Restano affidati ai comitati regionali dell'Istituto anche i ricorsi a seguito di verbali ispettivi, presentati fino alla data del 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004.



Welfare

Parasubordinati Aliquote contributive in vigore nel 2006 Circolare Inps n. 11/2006

L'Inps con la circolare 11/2006 ha diffuso le nuove aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla gestione separata. Le aliquote si distinguono in due forme: di finanziamento e di computo. Le prime sono destinate a coprire gli oneri relativi alla pensione, alla maternità, al trattamento di famiglia e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Le aliquote di computo, invece, vengono utilizzate per l'accantonamento della contribuzione utile per la liquidazione della pensione.

L'articolo 59, comma 16, della legge 449/97 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo alla gestione separata lvs scatti nei confronti dei soggetti "scoperti" da altra contemporanea iscrizione obbligatoria a gestione pensionistica e non titolari di pensione nella misura dell'11,5 per cento. Il contributo viene così differenziato tra soggetti "coperti" e soggetti "scoperti". Viene previsto anche un aumento biennale dello 0,5%, dal 1° gennaio 2000, con raggiungimento della soglia del 19% nel 2013.

Sempre per i soggetti scoperti e non pensionati, dal 1° gennaio 1998 è dovuta anche la nuova aliquota contributiva nella misura di 0,5% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela riguardante la maternità e gli assegni al nucleo familiare.

L'aliquota del contributo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per l'anno 2006, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, è pari al 17,70% (18,20% con aliquota dello 0,50%), entro il limite di reddito stabilito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 (per il 2006 pari a 39.297 euro) e al 18,70% (19,20% con aliquota dello 0,50%) oltre questo limite.

Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l'aliquota nella misura del 15% per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri pensionati e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. Le aliquote del 10%, 15%, 18,20% e 19,20% scattano per i redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir (cioè i professionisti senza cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 44 della legge 326/2003 fino al raggiungimento del massimale di reddito di 85.478 euro per il 2006. Al solo fine dell'accredito dei contributi mensili il minimale di reddito da considerare, per il 2006, è pari a 13.345 euro. Quanto detto sull'aliquota contributiva per il 2006 vale anche per gli associati in partecipazione con la precisazione che per questi soggetti l'aliquota non si diversifica in relazione al fatto di essere pensionati o coperti di altra contribuzione previdenziale.

► CIRCOLARE Inps n. 11/2006. **Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive e di computo 2006.**

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

1) Aliquote contributive

a) Lavoratori autonomi, collaboratori, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi occasionali

Con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 sono state rese note le innovazioni introdotte con l'art. 45 del Dl 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha disposto, a decorrere dal 2004, l'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti.

Consegue da quanto precede che l'aliquota del contributo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (lvs), per l'anno 2006, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, è pari al 17,70 per cento, entro il limite di reddito di cui all'art.3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 - fissato, per il 2006 in € 39.297,00; ed al 18,70 per cento, oltre tale limite.

Rilevato che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale è dovuta la contribuzione per la tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento dall'art.59, comma 16, della legge n. 449/1997, consegue che per l'anno 2006 l'aliquota complessiva risulta pari al 18,20 per cento e - per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 39.297,00 - al 19,20 per cento.

Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l'aliquota nella misura del 15 per cento per i titolari di pensione diretta e in quella del 10 per cento per gli altri pensionati e per i titolari di "ulteriori" rapporti assicurativi.

Le predette aliquote del 10%, 15%, 18,20% e 19,20% devono essere applicate con riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 Dl n. 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l'anno 2006, a € 85.478,00.

Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente (rispettivamente 1/3 e 2/3); e resta ferma la particolare quota di rivalsa, prevista nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al solo fine dell'accredito dei contributi mensili si fa presente che il minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, da prendere in considerazione per l'anno 2006, è pari a € 13.345,00.

b) Associati in partecipazione

Con riferimento agli associati in partecipazione, confluiti nella Gestione separata ai sensi dell'art.1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si fa presente che anche l'aliquota contributiva per gli stessi in vigore dal 1° gennaio 2006 è del 17,70



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

WELFARE

per cento sui compensi non eccedenti il limite di reddito di 39.297,00 e del 18,70 per cento sui compensi eccedenti tale limite. Peraltro, tali aliquote devono essere applicate con riferimento a tutti i rapporti di associazione in partecipazione con conferimento di prestazioni lavorative, ancorché i lavoratori siano pensionati od iscritti ad altre Gestioni previdenziali. Il contributo è dovuto entro il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, pari a 85.478,00 per l'anno 2006.

È altresì dovuto, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, il contributo dello 0,50 per cento istituito, dall'articolo 59 della citata legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero.

Per tali soggetti, pertanto, l'aliquota complessiva per l'anno 2006 è pari al 18,20, ovvero 19,20 oltre il limite di reddito di 39.297,00.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo, disposta dall'articolo 43 della legge n. 326/2003, nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato.

2) Aliquote di computo

Con la presente circolare si aggiornano altresì, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, le aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata per l'anno 2006.

Per quanto riguarda l'aliquota di computo si ricorda che: l'art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata, stabilisce che "La

relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale";

l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all'aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.

l'art. 45 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti (cfr. citata circolare n. 45 del 10 marzo 2004 e circolare n. 8 del 27 gennaio 2005).

l'articolo 43, comma 7, del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 1, comma 157, della legge n. 311 del 2004 ha stabilito che gli associati in partecipazione siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ad essi si applicano, pertanto, le medesime aliquote di computo previste per gli iscritti alla gestione che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Sulla base delle norme appena citate, si riportano nella tabella allegata le aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2006 da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti, rispettivamente, dei soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, degli iscritti titolari di pensione diretta, nonché dei titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Gestione separata - Aliquote contributive per l'anno 2006				Allegato n. 1	
CATEGORIE	lvs	Aliquota % Malattia Maternità A. n. F.	TOTALE aliquota	Reddito imponibile da € a €
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria	10,00	0,00	10,00	0,00	85.478,00
PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA	15,00	0,00	15,00	0,00	85.478,00
NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,70 18,70	0,50	18,20 19,20	0,00 39.297,00	39.297,00 85.478,00
ASSOCIATI in partecipazione	17,70 18,70	0,00	17,70 18,70	0,00 39.297,00	39.297,00 85.478,00
ASSOCIATI in partecipazione NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,70 18,70	0,50	18,20 19,20	0,00 39.297,00	39.297,00 85.478,00



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

Aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26

Anno	Non iscritti ad altra gestione pensionistica		Titolari di pensione diretta	Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione	Associati in partecipazione	
1996	10%		10%	10%	—	
1997	10%		10%	10%	—	
1998	12,50%		10%	10%	—	
1999	12,50%		10%	10%	—	
2000	14,50%		10%	10%	—	
2001	14,50%		10%	10%	—	
2002	15,50%		10%	10%	—	
2003	15,50%		12,50%	10%	—	
2004	Reddito fino a 37.883,00 euro 19,30%	Reddito oltre 37.883,00 euro 20%	15%	10%	Reddito fino a 37.883,00 euro 19,30%	Reddito oltre 37.883,00 euro 20%
2005	Reddito fino a 38.641,00 euro 19,50%	Reddito oltre 38.641,00 euro 20%	15%	10%	Reddito fino a 38.641,00 euro 19,50%	Reddito oltre 38.641,00 euro 20%
2006	Reddito fino a 39.297,00 euro 19,70%	Reddito oltre 39.297,00 euro 20%	15%	10%	Reddito fino a 39.297,00 euro 19,70%	Reddito oltre 39.297,00 euro 20%

Minimali di retribuzione in vigore nel 2006 Circolare Inps n. 18/2006

L'Istat ha accertato che per l'anno 2006 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,7%. I limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2006 devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a 40,62 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2006, pari a 427,58 euro mensili). Invece, non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.

► CIRCOLARE Inps n. 18/2006. **Determinazione per l'anno 2006 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti.**

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il DL 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del DL 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quel-



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

WELFARE

la stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 314 del 1997 e con l'osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2006, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,7 % (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1.1.2006 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 40,62 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2006, pari a € 427,58 mensili) (4).

anno 2006	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	427,58
Minimale giornaliero (9,5%)	40,62

Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Si rammenta che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari di cui nota (5).

2. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del Dl n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (7) è pari, per l'anno 2006, a € 22,57.

anno 2006: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	22,57

2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al Dpr 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 6.11.2001, n. 423 è iniziato, a partire dall'anno 2002, il proces-

so di riforma della disciplina recata dal Dpr n. 602 /1970 finalizzato al raggiungimento dell'equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento (gennaio -dicembre 2002) che ha previsto l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, a partire dal 1.1.2003 e sino al 31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima fase ossia quella del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi finalizzata al graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.

Le modalità di incremento della retribuzione sono quelle previste dall'art. 3 del Dlgs n. 423/2001.

In particolare la norma stabilisce che, ai fini del versamento della contribuzione lvs e delle contribuzioni minori l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2, debba essere, a decorrere dall'anno 2003, annualmente aumentato nella misura percentuale prestabilita.

Poiché però il decreto prevede per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo (per l'lvs l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, due distinti imponibili giornalieri.

Tale differenziazione verrà meno soltanto a partire dall'1.1.2007 poiché come previsto dall'art. 3, comma 4, del Dlgs 423/2001 da tale periodo la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al Dpr 602/1970, dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del Dl n. 338/1989) senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative (8).

2.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione lvs ai sensi dell'art. 3 del Dlgs n. 423 del 2001.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del Dlgs n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31.12.2006, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento della contribuzione lvs, l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2, deve essere annualmente aumentato nelle misure percentuali prestabilite.

Come è noto, l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2 del Dlgs n. 423/2001, non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (9). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fpld.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2006 ammonta a € 427,58, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 171,03.

Pertanto, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del Dlgs n. 423/2001, è determinato per l'anno 2006 in € 28,51 (171,03:6).



Welfare

Per quanto riguarda la percentuale di incremento retributivo, da applicare in aggiunta all'imponibile convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato, per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo Ccnl, o da quello del settore o della categoria affine (10).

Per l'anno 2006 detta percentuale è pari al 100%.

In ordine al minimo contrattuale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale, si precisa che lo stesso deve intendersi riferito agli elementi retributivi costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall'elemento distinto della retribuzione (Edr) ed è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla qualifica e/o livello di appartenenza del socio) diviso il periodo medio di occupazione mensile, che è pari, in ogni caso, a 26 giornate.

Il criterio fin qui illustrato ha, infatti, natura convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei casi in cui i contratti collettivi prevedano una distribuzione del lavoro su un diverso numero di giornate.

Il contratto collettivo da applicare, ai fini del calcolo del minimo contrattuale, è quello vigente al 1 gennaio 2006.

Eventuali variazioni della retribuzione giornaliera che dovessero intervenire nel corso dell'anno (es. rinnovo contrattuale) non comportano una immediata rideterminazione degli imponibili previdenziali e ciò in considerazione del criterio convenzionale adottato ai fini del calcolo degli stessi.

I nuovi valori retributivi dovranno essere utilizzati, ai fini del calcolo del differenziale, soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (11).

Si fornisce, di seguito, un esempio di calcolo dell'imponibile giornaliero ai fini lvs ai sensi dell'art. 3 del Dlgs n. 423/2001. Ccnl X determinazione dell'imponibile giornaliero, ai fini lvs, per il personale rientrante nel livello Y

1. Imponibile giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane	€ 28,51
2. Retribuzione contrattuale mensile livello Y	€ 1200,00*
3. Retribuzione contrattuale giornaliera (importo di cui al punto 2 : 26)	€ 46,15
4. Differenza retributiva (importo di cui al punto 3 - importo di cui al punto 1)	€ 17,64
5. Incremento retributivo anno 2006 (100% dell'importo di cui al punto 4)	€ 17,64
6. Imponibile giornaliero ai fini lvs (somma degli importi di cui ai punti 1 e 5)	€ 46,15
7. Imponibile mensile (26 x importo di cui al punto 6)	€ 1200,00
8. Imponibile mensile per il Mezzogiorno (26 x importo di cui al punto 6) - si veda punto 2.1.4 -	€ 1200,00
* Retribuzione base + Edr + indennità di contingenza	

Restano salve le determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Dpr n. 602 del 1970.

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

Qualora la retribuzione corrispondente alla classe iniziale di contribuzione sia di importo inferiore a quello dell'imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Dlgs 423/2001, la contribuzione lvs dovrà essere calcolata su quest'ultimo.

Ciò non comporterà una rideterminazione di tutte le classi di contribuzione poiché detto imponibile non costituisce la retribuzione di una nuova classe iniziale di retribuzione ma un semplice parametro retributivo di riferimento ai fini dell'individuazione delle classi di contribuzione da applicare.

In particolare, dovranno ritenersi confermate soltanto le classi che prevedono una retribuzione superiore o uguale al predetto imponibile.

2.1.2. Imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 423 del 2001.

In base alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 423/2001 anche l'imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori deve essere gradualmente aumentato nella misure e secondo le modalità temporali previste al comma 1.

L'imponibile di riferimento sul quale calcolare gli aumenti prefissati è, come per l'assicurazione lvs, quello previsto dall'art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l'anno 2006 è pari al 100%, deve essere calcolata sul differenziale esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

Per l'anno 2006, pertanto, l'imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari a € 40,62.

1. Imponibile giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane	€ 28,51
2. limite minimo di retribuzione giornaliera	€ 40,62
3. Differenza retributiva (importo di cui al punto 2 - importo di cui al punto 1)	€ 12,11
4. Incremento retributivo anno 2006 (100% dell'importo di cui al punto 3)	€ 12,11
5. Imponibile giornaliero minimo ai fini delle contribuzioni minori (somma degli importi di cui ai punti 1 e 4)	€ 40,62

Anno 2006	Euro
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini delle assicurazioni minori	40,62
Imponibile mensile convenzionale (26gg)	1056,00
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (26 gg) - si veda punto 2.1.4.-	1056,00

2.1.3. Imponibile giornaliero minimo ai fini lvs.

L'imponibile giornaliero, da assumere ai fini lvs, calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1 del Dlgs n. 423/2001, non può essere inferiore a quello da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori che, come affermato al punto 2.1.2, è pari per l'anno 2006 a € 40,62.

Detto importo costituisce, pertanto, il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere ai fini della determinazione dell'imponibile da utilizzare ai fini pensionistici.



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

WELFARE

Anno 2006	Euro
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini IVS	40,62
Imponibile mensile convenzionale (26gg)	1056,00
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (26 gg) - vedi punto 2.1.4.-	1056,00

2.1.4. Periodi di occupazione media mensile.

L'art. 4, co.1, del Dlgs n. 423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il comma 2 della stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative (12) per i territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata prevedendo il raggiungimento di detto numero di giornate dal 1.1.2006.

Anno 2006	Numero giornate
	26

È lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.

2.2. Cooperative sociali.

Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati in base all'art. 35 del Tu approvato con Dpr n. 797 del 1955, l'obbligo contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (13).

2.2.1. Imponibile giornaliero.

Il Dm 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall' 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (14). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fpld.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2006 ammonta a € 427,58, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 171,03. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2006 in € 28,51.

anno 2006: retribuzione giornaliera ex art. 2 Dm 22/9/2000	Euro
limite settimanale per l'accredito dei contributi imponibile giornaliero convenzionale	171,03
imponibile mensile convenzionale (26 gg)	28,51
	741,00

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del Tu n. 797 del 1955.

2.2.2 Periodi di occupazione media mensile.

Lo stesso Dm 22.9.2000, ha stabilito all'art. 1 che dall' 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.

I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del Tu n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.

2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il rinvio ad apposita circolare da emanare (15).

2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2006 è fissata in € 564,00 mensili (22,57 x 25gg.).

anno 2006: soci delle cooperative della piccola pesca retribuzione convenzionale mensile	Euro 564,00
--	-------------

2.5. Lavoratori a domicilio.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2006 al 1,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2006, a € 22,57 (16). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 40,62 (17).

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione l'art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (18), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del Dlgs n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall' art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del Dlgs n. 61 del 2000. Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989 (19).

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 40,62) \times (6) / (40) = \text{€ } 6,09$$

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2006 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzio-



Welfare

ne eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (20) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2006 in € 39.297,00.

Pertanto a decorrere dall'1.1.2006 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 39.297,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3274,00.

anno 2006	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	39.297,00
Importo mensilizzato	3274,00

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (21).

5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (22) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,7 %, è pari, per l'anno 2006, a € 80.390,96 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 85.478,00.

anno 2006	Euro
Massimale annuo della base contributiva	85.478,00

Si rammenta che dall'1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art.3, comma 7, del Dlgs n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (23) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 427,58 per l'anno 2006 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 171,03.

anno 2006	Euro
trattamento minimo di pensione	427,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	171,03
Limite annuale per l'accredito dei contributi	8893,56

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (24). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002)

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

ha stabilito, all'art. 43, co. 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri di attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.2.2002.

7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l'anno 2006 (25) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal Dlgs n. 314 del 1997.

anno 2006	Lire	Euro
Erogazioni liberali (tetto annuale)	500.000	258,23
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa (giornaliero)	10.240	5,29
Fringe benefit (tetto annuale)	500.000	258,23
Indennità di trasferta intera Italia (giornaliero)	90.000	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia (giornaliero)	60.000	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia (giornaliero)	30.000	15,49
Indennità di trasferta intera estero (giornaliero)	150.000	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero (giornaliero)	100.000	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero (giornaliero)	50.000	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto annuale*)	3.000.000	1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto annuale*)	9.000.000	4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto annuale)	4.000.000	2065,83

* Ove l'indennità, riferita allo stesso trasferimento, sia materialmente corrisposta in più periodi d'imposta il regime contributivo agevolato trova applicazione soltanto per il primo anno.

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997. In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.5.1998 mentre per l'azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.1.2001.

8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 2, lett. b) della Legge n. 448/2001 l'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 2, comma 2, del Dl 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (26) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

9. Contributo apprendisti.

Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2006:



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

WELFARE

Apprendisti		
FPLD		
a) contributo settimanale base	Euro	0,0868
b) contributo settimanale adeguamento	Euro	2,75
CUAF		
contributo settimanale	Euro	0,0347
Maternità		
contributo settimanale	Euro	0,0165
INAIL		
contributo settimanale	Euro	0,0930
TOTALE contributo settimanale		
esclusa INAIL	Euro	2,89
Compresa INAIL	Euro	2,98

Nota: contributo maternità + contributo Inail = 0,11 €
 Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).
 L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld è fissata nella misura del 5,54%.

10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del Dl 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l'anno 2006, in € 67,14.

anno 2006	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	€ 67,14

11. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del Dlgs 26.03.2001 n. 151, è pari, per l'anno 2006, a € 1777,53.

anno 2006	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	€ 1777,53

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2006.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2006 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (27).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della

presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2006 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex Dpr n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3.1., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive lvs a debito, in uno dei righe in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. lvs" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'lvs dovrà essere utilizzato uno dei righe in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 Dlgs n. 423/2001" e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'lvs; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

12.2. Regolarizzazione di cui al punto 4).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 117 del 7.12.2005, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

12.3. Regolarizzazione di cui al punto 9).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righe in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Riferimenti normativi

- (1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
- (2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del Dl n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
- (3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e



Welfare

impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11, Dlgs 30.12.1992, n. 503).

(4) Si veda quanto disposto dall'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del Dl n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(5) Cir. 9674 del 6.5.78, cir. n. 806 del 21.7.1986, cir. 205 del 25.7.95, e da ultimo cir. n. 33 dell'8.2.2002 punto 1.1..

(6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in lire 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell'art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

(7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n. 33 dell'8 febbraio 2001 e n. 36 dell'8 febbraio 2002.

(8) Si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002

(9) Art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389.

(10) Per l'individuazione del Ccnl da applicare si veda la circolare n. 192 del 3.8.90.

(11) Ad esempio se la variazione è intervenuta nell'anno 2005 il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a partire dall'1.1.2006.

(12) Già fissato dall'art. 4 del Dm 3.12.1999.

(13) Cfr. art. 1 del Dl 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2 del Dl n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.

(14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n. 389.

(15) Si vedano anche le circolari n. 36 dell'8.2.2002 e 26 del 6.2.2003.

(16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.

(17) Cfr. art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del Dl n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

(18) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(19) Pertanto in tale settore l'esistenza di un apposito minimale non esime dall'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(20) Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della L.11.3.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12.1992 e circolare n. 151 del 7.7.1993.

(21) Si veda la circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 4.

(22) Si veda la circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 3.

(23) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del Dl 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(24) Cfr. art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.

(25) Il co. 9 dell'art. 48 del Tuir, approvato con Dpr 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del Dlgs n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(26) Cfr. anche art. 6, lett. e) del Dlgs n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circolare n. 196 del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 2.

(27) Approvata con Dm 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

Tabella A - Anno 2006

Allegato 1

Settore	Dirigente			Qualifiche Impiegato			Operaio		
	Euro			Euro			Euro		
Industria	Euro	112,38		Euro	33,95	(1)	Euro	31,70	(1)
Amministrazione dello Stato ed altre pubbliche amm.ni	Euro	85,44		Euro	40,68		Euro	36,17	(1)
Artigianato				Euro	36,17	(1)	Euro	31,70	(1)
Agricoltura	Euro	89,92		Euro	47,42		Euro	36,14	
Credito assicurazioni e servizi	Euro	112,38		Euro	38,43	(1)	Euro	36,17	(1)
Commercio	Euro	112,38		Euro	31,70	(1)	Euro	31,70	(1)

(1) Da adeguare a euro 40,62 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.



Welfare

'Informatore

aprile 2006

Previdenza

Allegato 2

Tabella B - Anno 2006

Settore	Qualifiche		
	Impiegati		Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne o da altre istituzioni ivi comprese le I.P.A.B.	Docenti e non docenti con funzioni direttive Euro 42,96	Docenti e non docenti Euro 19,86 (1)	Euro 15,89 (1)
Istruzione ed educazione scolare non statale	Euro 44,06	Euro 19,86 (1)	Euro 19,86 (1)
Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali ed assistenziali ivi comprese le I.P.A.B.	Euro 42,96	Euro 17,83 (1)	Euro 13,91 (1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	Euro 42,96	Euro 17,83 (1)	Euro 13,91 (1)
Spettacolo	Dirigente Euro 92,20	Impiegato Euro 27,72 (1)	Operaio Euro 21,80 (1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	Euro 77,60	Euro 23,79 (1)	Euro 17,83 (1)
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo ufficio Imp. 1 cat. Euro 27,72 (1)	Impiegati 2 e 3 cat. Euro 19,86 (1)	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	conpetto Euro 31,70 (1)	Impiegati d'ordine Euro 25,78 (1)	
Amministrazione statale	Personale docente e non docente Euro 19,86 (1)		
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)	di org.ne produttiva Euro 71,97	Ispettori produzione cat. A Euro 36,17 (1)	produzione cat. B/C Euro 23,79 (1)
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	Euro 11,93 (1)		
Credito (per solo personale ausiliario)	Personale fatica, custodia, pulizia Euro 15,89 (1)		
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione	Operai 3 livello Euro 19,86 (1)	Operai 4 livello Euro 17,83 (1)	Operai 5 livello Euro 15,89 (1)

WELFARE



Welfare

'Informatore

aprile 2006

Previdenza

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	Pulitori Euro 15,89 (1)		
Pesca costiera e mediterranea	Capo barca motorista Euro 25,78	Capo pesca Euro 23,79 (2)	Marinaio Euro 19,86
Pesca oltre gli stretti	Comandante, direttore macchina Euro 49,75 Nostromo, capo mac.na, capo pes. Euro 26,84	1° ufficiale coperta, macchinista Euro 36,38 Marinaio, cuoco, ecc. Euro 21,08 (2)	2° ufficiale coperta, macchinista Euro 30,64 Mozzo Euro 19,86 (2)
Giornalisti	Redattore Euro 66,83	Praticante Euro 47,42	Collab./corrisp. Euro 11,93 (1)

(1) Da adeguare a euro 40,62 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Da adeguare a euro 22,57 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.

Contributi in vigore nel 2006 per i lavoratori domestici

In diminuzione l'importo dei contributi dovuti nell'anno 2006. L'Istat ha fissato la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per il 2004 e 2005 nella misura pari al 1,7 per cento. Tenuto conto, però, l'esonero del versamento dei contributi sociali nel limite massimo di un punto percentuale introdotto dalla Finanziaria 2006, il costo della contribuzione dovuta per i collaboratori viene, di conseguenza a diminuire secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell'Istituto, di seguito pubblicata.

► CIRCOLARE Inps. **Importo dei contributi dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici. Chiarimenti.**

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici.

L'Istat ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004 ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell'1,70%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2006

Decorrenza dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA Effettiva	Convenzionale	IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO comprensivo quota Cuaf	senza quota Cuaf(1)
Fino a € 6,70	€ 5,94	€1,23 (0,28) (2)	€ 1,16 (0,28) (2)
Oltre € 6,70	€ 6,70	€1,39 (0,32) (2)	€ 1,31 (0,32) (2)
fino a € 8,18	€ 8,18	€1,69 (0,39) (2)	€ 1,60 (0,39) (2)
Oltre € 8,18			
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,32	€ 0,89 (0,20) (2)	€ 0,85 (0,20) (2)

1) Il contributo Cuaf (cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

WELFARE

Lavoratori domestici
Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
Fpld	17,1275%	0,828616	15,9075%	0,812851
Ds	2,0325%	0,098331	2,1525%	0,109990
Cuaf	0,0000 %	0,000000		
Maternità	0,0000 %	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,31%	0,063377	1,31%	0,066939
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,009676	0,2000%	0,010220
TOTALE	20,6700%	1,000000	19,5700%	1,000000

per i lavoratori domestici.

La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 361 e 362, riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi sociali alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nel limite massimo di un punto percentuale.

Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico detto esonero, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, opera come segue: Cuaf per lo 0,48%, maternità per lo 0,24% e disoccupazione per lo 0,28%.

Coefficienti di ripartizione

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella in alto.

Chiarimenti

A chiarimento dei quesiti pervenuti da più sedi si ritiene opportuno ribadire alcuni concetti di massima sui rapporti di lavoro domestico:

1) Rapporto di lavoro domestico fra parenti o affini entro il terzo grado.

Il coniuge è escluso dall'obbligo assicurativo salvo nei casi in cui il "coniuge datore" sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile o cieco civile e fruisca dell'indennità di accompagnamento.

L'esistenza di altri vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo se è provata l'esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 del Dpr 31 dicembre 1971, n. 1403).

Al momento dell'iscrizione, il rapporto di lavoro può essere autocertificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) (circ. 6 maggio 1989, n. 89), nel rispetto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione il 23/6/1972.

Ove sussistano dei dubbi relativi all'autocertificazione, l'operatore può ricorrere ad accertamenti ed alla convocazione delle parti interessate; l'onere della prova, non è necessario, comunque, nei casi in cui l'attività venga prestata in favore di grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile che fruiscono dell'indennità di accompagnamento o in favore di ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare.

2) Rapporto di lavoro domestico nelle convivenze di tipo familiare.

Possono essere considerate datori di lavoro domestico le convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - (circ. 3.5.1973, n. 1315 CV) - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Per rientrare nella fattispecie del lavoro domestico, è indispensabile che si tratti, come specificato nella circolare n. 89 del 6 maggio 1989, di una "convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di coloro che vi fanno parte", e che si tratti di una "comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa".

Perché si possano riconoscere le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari le comunità destinatarie delle prestazioni devono presentare la natura di "convivenza di tipo familiare", cioè diretta ad appagare in comune quelle consuete esigenze di servizi domestici che sono caratteristiche della vita di famiglia (circolare 19 giugno 1972, n. 1255).

Contribuzione dovuta per il 2006 dai lavoratori autonomi
Circolare Inps n. 24/2006

Aumentano i costi della contribuzione a carico dei lavoratori autonomi. Il rincaro è da ascrivere all'aumento delle percentuali di computo, che si sono innalzate dello 0,20% e all'aggiornamento sia del minimale (13.345 euro), sia del massimale.

► CIRCOLARE Inps n. 24/2006. **Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l'anno 2006.**



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2006

1.1 - Contribuzione lvs sul minimale di reddito

Per l'anno 2006 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 13.345,00.

Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2006 (€ 40,62) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

La contribuzione lvs dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

A) Artigiani

- 17,40 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,40 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti

- 17,79 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 - 14,79 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
- Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell'art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto l'aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall'1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l'elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall'1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.

Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall'art.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (0,30%) e dell'aliquota contributiva dello 0,09%, di cui all'art.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione contributiva al 14,40% (artigiani) e al 14,79% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:

Artigiani:

- € 2.322,03 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 1.921,68 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti:

- € 2.374,08 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 1.973,73 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a € 193,50 e a € 160,14 per gli artigiani e a € 197,84 e € 164,48 commercianti.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad

ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

1.2 - Contributi lvs sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2006 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2005 per la quota eccedente il pre-detto minimale di € 13.345,00 annui.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

A. Artigiani

- 17,40 % del reddito superiore a € 13.345,00 e fino a € 39.297,00
 - 18,40 % del reddito superiore a € 39.297,00 e fino al massimale di € 65.495,00
- (v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,40% e al 15,40%.

B. Commercianti

- 17,79 % del reddito superiore a € 13.345,00 e fino a € 39.297,00
 - 18,79 % del reddito superiore a € 39.297,00 e fino al massimale di € 65.495,00
- (v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,79% e al 15,79%.

Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (0,30%), e dall'aliquota contributiva dello 0,09%. A tal riguardo si evidenzia che il comma 272 della legge 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l'obbligo del versamento della suddetta aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a € 39.297,00 annui è stato disposto dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2006 (si veda in proposito il seguente punto 1.4).

1.3 - Reddito imponibile massimo

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria lvs dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2006 pari a € 39.297,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 2006, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a € 65.495,00 (€ 39.297,00 più € 26.198,00).

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:



Welfare

L'Informatore

aprile 2006

Previdenza

WELFARE

Artigiani

- € 11.658,11 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,40% di € 39.297,00 più 18,40% di € 26.198,00; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 9.693,26 annue (14,40% di € 39.297,00 più 15,40% di € 26.198,00).

Commercianti

- € 11.913,54 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,79% di € 39.297,00 più 18,79% di € 26.198,00; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 9.948,69 annui (14,79% di € 39.297,00 più 15,79% di € 26.198,00).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

Artigiani

- € 971,51 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,40% e del 18,40%;

- € 807,77 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,40% e del 15,40%

Commercianti

- € 992,80 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,79% e del 18,79%;

- € 829,06 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,79% e del 15,79%

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2006, ad € 85.478,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

1.4 - Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo lvs dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2006 - ai redditi 2006, da denunciare al fisco nel 2007).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2006, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In riferimento all'imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d'impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

1.5 - Imprese con collaboratori

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di loro.

1.6 - Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione lvs sul minimale di reddito.

1.7 - Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale lvs calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

2. Agevolazioni contributive

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni Inps.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n. 63 del 17.3.1998 e circolare n. 33 del 15.2.1999.

Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.7.1998.

3 - Termini e modalità di pagamento

Anche nell'esercizio 2006 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2006 e 16 febbraio 2007, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2005, primo acconto 2006 e secondo acconto 2006.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

aprile 2006

Prevenzione incendi

Indice

PREVENZIONE INCENDI

► Sostituzione dei nulla osta provvisori (1a parte)..... **Pag. 39**

**IN
PRIMO
PIANO**

Prevenzione incendi Sostituzione dei nulla osta provvisori

Segnaliamo che sulla Gazzetta ufficiale del 1 febbraio 2006, n. 26 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 29 dicembre 2005 recante "Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".

Il provvedimento dispone che i titolari di certificati antincendio provvisori sono tenuti, entro il mese di giugno 2009, a presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del Dpr 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del ministro dell'Interno 4 maggio 1998.

Decorso tale termine, i nulla osta rilasciati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano

provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del Dpr sopra citato, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Ricordiamo anche che le misure generali di prevenzione e di protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro sono contenute nel Dm 10 marzo 1998, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 1 del Dlgs 626/1994.

A tale proposito rammentiamo altresì che su questo specifico argomento (prevenzione incendi) il Servizio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente ha diffuso negli anni scorsi diversi articoli al riguardo. Ne indichiamo qui di seguito i principali.

- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 76, maggio 1998, pag. 38 (Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 77, giugno 1998, pag. 42 (stesso argomento della precedente).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 77, giugno 1998, pag. 43 (Questo è il testo base perché contiene il Dm del 10 marzo 1998 più volte citato e che fissa i criteri generali di sicurezza antincendio).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 78, luglio/agosto 1998, pag. 49 (I parte); Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 60, settembre 1998, pag. 60 (II parte) (Modalità di presentazione delle domande relative ai procedimenti di prevenzione incendi).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 82, dicembre 1998, pag. 44 (Chiarimenti per modalità di presentazione domande).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 103, novembre 2000, pag. 67 (Rapporti fra Comandi Provinciali VV.F. e Sportello Unico).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 109, maggio 2001, pag. 59 (Modelli di certificazioni e dichiarazioni).
- Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 138, gennaio 2004, pag. 37 (Schema di regola tecnica per le strutture ad uso commerciale).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 137, dicembre 2003, pag. 53 (Valutazione dei rischi d'incendio, Parte I).
- Informatore Commercio Turismo e Servizi n. 137, dicembre 2003, pag. 54 (Valutazione dei rischi d'incendio, Parte II).
- Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 145, settembre 2004, pag. 64 (Aggiornamento modulistica per domanda prevenzione incendi).
- Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 160, gennaio 2006, pag. 39 (Nuova regola tecnica per gli ascensori).

Il decreto in questione (Dm 10.3.1998), che trova applicazio-

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

ne per tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del Dlgs 626/1994, impone una serie di precisi adempimenti. Vediamo in concreto alcuni di questi casi.

Valutazione dei rischi di incendio. In base all'articolo 2, comma 1 del Dm, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi di incendio. Le risultanze della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione devono confluire nel più generale documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 4 del Dlgs 626/1994.

Misure preventive e protettive. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio; realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del Dpr 547 del 27 aprile 1955, realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, assicurare l'estinzione di un incendio; garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio; fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio. Gli interventi di manutenzione e controllo devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Gestione dell'emergenza in caso di incendio. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità al Dm in parola.

Designazione degli addetti al servizio antincendio. Il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

► DECRETO ministero dell'Interno 29 dicembre 2005. **Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.**

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al ministero dell'Interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.

L'Informatore

aprile 2006

Prevenzione incendi

Articolo 2

Obblighi dei titolari delle attività

1. I titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del ministro dell'Interno 4 maggio 1998.

2. In conformità alle indicazioni contenute nell'allegato I al decreto del ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza incendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del ministro dell'interno 10 marzo 1998. Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del ministro dell'Interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3

Norme transitorie

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

L'allegato A al decreto sarà pubblicato sul prossimo numero dell'Informatore.

(continua)



Legale

L'Informatore

aprile 2006

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa - Dpcm 18.11.2005 **Pag. 51**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ Comuni turistici **Pag. 52**
- ▶ Autotrasporto **Pag. 53**
- ▶ Codice del consumo **Pag. 59**
- ▶ Indicazioni geografiche di origine **Pag. 60**
- ▶ Giochi in rete **Pag. 60**

VARIE

- ▶ Decreto "mille proroghe" **Pag. 61**
- ▶ Settore vitivinicolo **Pag. 62**

IN PRIMO PIANO

Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa

Dpcm 18.11.2005

Sulla Gu n. 13, del 17.1.2006, è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2005, relativo all'affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Il decreto ha per oggetto l'attività di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo di buoni pasto, nonché i rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto ed un efficiente servizio ai consumatori.

Dopo avere fornito le principali definizioni, vengono specificati i requisiti delle società di emissione. ▶

L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquanta mila euro.

Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:

- 1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le pene previste dal punto 3, lettere a) e b), non rilevano se inferiori ad un anno.

Le società possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività trasmessa al ministero delle Attività produttive.

Quanto ai requisiti degli esercizi, viene stabilito che i servizi sostitutivi di mensa, resi a mezzo dei buoni pasto, sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia, pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali nonché dagli esercizi legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Ai sensi del decreto in commento i buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instau-



Legale

rato con il cliente un rapporto di collaborazione, anche non subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. I buoni pasto devono riportare:

a) il codice fiscale, o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato, presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

L'art. 6 del provvedimento stabilisce, quindi, i criteri per l'aggiudicazione delle gare.

I datori di lavoro, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Il valore assunto a base d'asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di intermediari professionali.

Le convenzioni stipulate tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli eser-

L'Informatore

aprile 2006

In primo piano

cizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione, o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Le convenzioni possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti alle società di emissione è fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Detto termine si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati, da parte delle società di emissione.

In caso di mancato pagamento entro i termini decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Le parti possono stabilire termini superiori rispetto a quelli legali, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso il ministero delle Attività produttive dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, delle imprese di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.

Le società in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in commento si adeguano alle prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.

I contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.

Leggi e provvedimenti

Dgr VIII/1874 del 28.2.2005 Proroga della validità dell'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e degli ambiti a rilievo artistico Sospensione dell'esame delle domande

L'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e degli ambiti a rilievo artistico, nei quali gli esercizi al dettaglio

possono liberamente determinare gli orari di apertura e procedere alle aperture domenicali e festive nei periodi di maggiore afflusso, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114, è stata operata nella nostra Regione in conformità alle norme e criteri definiti nel titolo IV del Regolamento regionale n. 3/2000 e della Dgr 15.2.2000 n. VII/2646.

Tale sistema normativo si è, da tempo, rilevato non più rispondente alle esigenze espresse dal territorio, per ragioni d'ordine sia giuridico-formale, sia economico sostanziale.

Sotto il profilo, si è rilevata la necessità di una armonizzazione con i programmi triennali, che costituiscono il quadro di riferimento fondamentale per l'applicazione della legge regionale 23.7.1999 n. 14.



Legale

Sotto il secondo aspetto, è emersa la necessità di porre fine ad applicazioni incongrue del sistema delle deroghe, dalle quali originano gravi distorsioni delle corrette dinamiche della libera concorrenza, tra imprese di ogni dimensione.

Sulla base di tali presupposti, la Regione ha elaborato un nuovo sistema di regolazione della materia, coinvolgendo le rappresentanze sociali (associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali) interessate alla partita e, tra esse, primariamente la nostra Unione regionale. Poiché il confronto con le parti sociali non è stato concluso entro lo scorso 31 gennaio (data di scadenza dei riconoscimenti in essere in base ai vecchi criteri), è sorta la necessità di evitare un vuoto normativo, nelle more dell'emanazione delle nuove regole.

Pertanto, con il provvedimento in oggetto, la giunta regionale ha prorogato fino all'adozione dei nuovi criteri, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2006, l'efficacia dei riconoscimenti dei comuni turistici e delle città d'arte attualmente in essere.

Nel contempo e negli stessi termini, sono stati sospesi i procedimenti di riconoscimento di comuni turistici e città d'arte in base alla normativa prorogata.

Riforma dell'autotrasporto Pubblicati i modelli contrattuali tipo per i servizi di autotrasporto Decreto 1° febbraio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 1° febbraio 2006 che, in attuazione dell'art. 6 comma 2 del Dlgs 286 del 21 novembre 2005, ha "determinato modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada".

Sono stati, in particolare, allegati al decreto quattro modelli contrattuali relativi rispettivamente a:

- contratti per prestazione singola;
- contratti per pluralità di prestazioni;
- contratti con raccordi ad accordi di diritto privato ex art. 5 Dlgs 286/05;
- contratti per prestazioni da parte di sub vettori.

I contratti tipo allegati hanno valore indicativo tra le parti, che potranno, quindi, scegliere anche diverse formulazioni contrattuali che, però, dovranno contenere, per far scattare il più favorevole sistema di imputazione delle responsabilità condivise previsto nel caso di contratti in forma scritta dall'art. del Dlgs 286/05, tutti gli elementi essenziali individuati dal comma 3 dell'art. 6 del Dlgs 286/05, ovvero:

- a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi del citato art. 6 "Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta, per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".

► **DECRETO** ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006. **Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.**

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Articolo 2

Modelli contrattuali

1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralità di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.

2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.

3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato 1

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola

Articolo 1

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e



Legale

numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del committente.

Articolo 2

Identificazione delle merci trasportate

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Articolo 3

Identificazione del veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il vettore si impegna a comunicare per iscritto al committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Articolo 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal committente):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del destinatario:

Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Articolo 5

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

Qualora trattasi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Articolo 6

Corrispettivo

A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il committente è tenuto a corrispondere al vettore il corrispettivo di euro, oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà pagato al vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante .

Articolo 7

Istruzioni aggiuntive del committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Articolo 8

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 9

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Articolo 10

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.

Articolo 11

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge



Legale

applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 2

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni.

Articolo 1

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del committente].

Articolo 2

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, né superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Articolo 3

Identificazione del veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il vettore si impegna a comunicare per iscritto al committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi impre-

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

sti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Articolo 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal committente).

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il committente si impegna a comunicare per iscritto al vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Articolo 5

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Articolo 6

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il committente è tenuto a corrispondere al vettore il corrispettivo di euro ... (ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad euro.../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza [mensile/trimestrale/annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal vettore) mediante

LEGALE



Legale

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

Articolo 7

Istruzioni aggiuntive del committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:...

Articolo 8

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 9

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Articolo 10

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Articolo 11

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 3

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.

Articolo 1

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

- Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale] iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requi-

siti per essere rappresentata nella consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

- Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)] iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la confederazione di riferimento, nella consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Articolo 2

Accordo volontario di riferimento

Le parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all'articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto

Le parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrenti.

Articolo 3

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate né superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.

Articolo 4

Identificazione del veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i(ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il vettore si impegna a comunicare per iscritto al committente detti elementi identifica-



Legale

tivi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Articolo 5

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal committente):

Luogo di riconsegna delle merci nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il committente si impegna a comunicare per iscritto al vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Articolo 6

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005).

Articolo 7

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il committente è tenuto a corrispondere al vettore il corrispettivo di euro ... (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile/trimestrale/annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal vettore) mediante

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

Articolo 8

Istruzioni aggiuntive del committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:...

Articolo 9

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 10

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Articolo 11

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore, dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Articolo 12

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 4

Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore.

Articolo 1

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del vettore-committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto

LEGALE



Legale

internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del sub-vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Articolo 2

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il sub-vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il vettore-committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate] [ne' superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Articolo 3

Identificazione del veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il sub-vettore si impegna a comunicare per iscritto al vettore-committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Articolo 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, nonché luogo di consegna delle merci al sub-vettore (laddove diverso dalla sede del caricatore):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del sub-vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

riconsegna delle stesse merci al/i destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il vettore-committente si impegna a comunicare al sub-vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Articolo 5

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal vettore-committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)

Articolo 6

Obblighi del vettore-committente

Il vettore-committente verificherà che il sub-vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.

Il vettore-committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del sub-vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 7

Obblighi del sub-vettore

Il sub-vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del vettore-committente, il sub-vettore può affidare ad un terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato.

Il sub-vettore verificherà che il terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il sub-vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il sub-vettore rimane responsabile nei confronti del vettore-committente del corretto adempimento da parte del terzo delle prestazioni allo stesso affidate.

Articolo 8

Corrispettivo



Legale

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il vettore-committente è tenuto a corrispondere al sub-vettore il corrispettivo di euro ... (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del sub-vettore comunicati al vettore-committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato A), sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti,

quali il prezzo del carburante. [Nel caso il vettore-committente ometta di affidare al sub-vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell'intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il vettore-committente sarà tenuto a corrispondere al sub-vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'Allegato B, fermo restando il diritto del sub-vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].

Il corrispettivo dovuto al sub-vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal sub-vettore), secondo le seguenti modalità:...

Articolo 9

Istruzioni aggiuntive del vettore-committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il sub-vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:...

Articolo 10

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Articolo 11

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

**Codice del consumo
Circolare n. 1/2006**

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

ministero Attività produttive relativa all'articolo 6

Il ministero delle Attività produttive ha emanato la circolare 24 gennaio 2006, n. 1, intitolata "Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi". La circolare è stata pubblicata nella Gazzetta n. 25, del 31 gennaio 2006.

► CIRCOLARE del ministero delle Attività produttive 24 gennaio 2006, n. 1. **Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.**

L'art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

Con riferimento a tale disposizione sono da precisare i seguenti aspetti.

1) L'art. 8 del codice del consumo stabilisce: «1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati».

Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via sussidiaria e complementare.

2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione europea.

Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innovativa rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso.

LEGALE



Legale

In via transitoria, il comma 2 dell'art. 10 del codice, che ha trasfuso nell'opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991, ha garantito la continuità nell'applicazione della norma previgente stabilendo che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101»,

Conseguentemente, l'art. 6 del codice del consumo, troverà completa attuazione contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, del codice.

Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell'art. 6 del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa settoriale già emanata.

3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l'obbligo in merito alle prescrizioni dell'art. 6 del codice del consumo si fa presente che il successivo art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto è posto in vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. Ne deriva che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per cui l'assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del codice.

Modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate ai sensi del Dlgs n. 297 del 19.11.2004 Dm 27.1.2006

Sulla Gu n. 31, del 7.2.2006, è stato pubblicato il decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti alimentari, relativo all'argomento in oggetto.

► **DECRETO** ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 gennaio 2006. **Modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.**

Articolo unico

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

effettuato presso le locali tesorerie dello Stato, sul capo 17, capitolo n. 3373 «Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», dello stato di previsione dell'entrata del ministero delle Politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro Provvedimento 7.2.2006

Il provvedimento 7 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, adotta alcune disposizioni finalizzate a contrastare le offerte operate attraverso rete telematica di giochi, lotterie, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro da parte di soggetti non autorizzati, o comunque effettuate in violazione delle norme esistenti in materia.

Il provvedimento è efficace dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il soggetto non autorizzato è definito come il soggetto che effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet, ovvero altre reti telematiche, o di telecomunicazione, senza possedere concessione, autorizzazione, o altro titolo autorizzatorio, o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme esistenti.

Il sistema di repressione si basa sulla comunicazione che l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua ai fornitori di servizi di rete, recante l'elenco degli operatori non autorizzati e i termini entro i quali i suddetti fornitori sono tenuti a procedere alle inibizioni del servizio offerto al soggetto non in regola.

Il provvedimento stabilisce il regime di responsabilità per i fornitori di servizi di rete che non ottemperano alla comunicazione ricevuta e al relativo obbligo di inibizione. Tra questi:

- i soggetti che forniscono connettività (coloro che consentono l'allacciamento alla rete internet, ovvero ad altre reti telematiche, o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici, o di telecomunicazione);
- i fornitori di servizi di provider (coloro che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet, ovvero ad altre reti telematiche, o di telecomunicazione, consentono all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc);



Legale

L'Informatore

aprile 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

• i fornitori di servizi (soggetti che mettono a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere, caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet, ovvero ad altre reti telematiche, o di telecomunicazione).

In linea con le disposizioni vigenti in materia di commercio elettronico, il fornitore di servizi di rete non risulta comunque assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni, né ad un obbligo generale di ricercare attentamente fatti, o circostanze, che indichino la presenza di attività non autorizzate. Sarà invece tenuto, come già previsto dal decreto legislativo n. 70/2003, a forme di collaborazione consistenti nell'informare tempestivamente l'amministrazione competente, qualora sia a conoscenza di presunte attività, o informazioni, riguardanti operatori non autorizzati e a fornir-

re tempestivamente all'amministrazione competente i dati in suo possesso, utili per l'identificazione.

Il regime di responsabilità del fornitore dei servizi prevede una responsabilità civile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti, nel caso in cui, su richiesta dell'amministrazione, non abbia agito nei termini indicati nella comunicazione prevista per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito, o pregiudizievole di un servizio, al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarla.

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di servizi di rete, le violazioni alle disposizioni relative all'adempimento alla comunicazione sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Mille proroghe Proroga Dps Proroga antincendio strutture ricettive Proroga termini Codice della strada Proroga digitale terrestre DI n. 273 del 30/12/2005

È stato pubblicato nella Gu n. 303, del 30 dicembre 2005, il decreto-legge n. 273 - cd. "mille proroghe" - contenente il differimento di alcuni termini previsti da alcune disposizioni legislative.

Si riportano di seguito le disposizioni di più diretto interesse per le imprese associate:

1. Privacy - Documento programmatico di sicurezza (Dps)

Slitta di ulteriori tre mesi, dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006, il termine per la adozione del Documento programmatico di sicurezza (Dps), nonché di altre misure minime di sicurezza cd. "nuove" (ossia quelle non previste dal Dpr n. 318/99).

Si ricorda che la scadenza per la adozione del Dps, fissata dal testo iniziale del codice privacy al 30 giugno 2004 era già stata prorogata, una prima volta, al 31 dicembre 2004 dal decreto legge n. 158/2004, una seconda volta, al 30 giugno 2005 dal decreto legge n. 266/2004 e una terza volta al 31 dicembre 2005 dal decreto legge n. 314/2004.

Prorogato al 30 giugno 2006 anche il termine entro il quale i titolari che possiedono strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non sono idonei a consentire l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza possono procedere all'adeguamento, previa descrizione delle relative ragioni in un documento a data certa.

Varie

2. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

È stato prorogato dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 il termine entro il quale le imprese turistico-ricettive esistenti, con oltre venticinque posti letto, devono adeguarsi alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il termine si applica alle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

3. Condono edilizio - proroga termini integrazione documentazione

È stato differito dal 31 ottobre 2005 al 30 aprile 2006 il termine per la integrazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, di cui alla legge n. 269 del 2003. La proroga trova la sua ratio nel ritardo con cui gli uffici di molte regioni hanno provveduto ad aggiornare il catasto, con conseguente impossibilità, per chi ha chiesto il condono, di consegnare alla amministrazione competente la voltura catastale.

4. Diritto annuale delle Camere di commercio

Esteso al 2006 il limite del 20% all'aggiornamento dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese per l'iscrizione nei registri tenuti dalle Camere di commercio (cfr. art 18, comma 4, lettera d) della legge 29 dicembre 1993 n. 580).

5. Trasporto - dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore

È stato differito al 1 gennaio 2007 l'obbligo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate di munirsi di dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni (cd. dispositivi antispruzzo). Il differimento è in linea con la elaborazione di una nuova direttiva comunitaria, nonché di un apposito studio, che tende a verificare la reale sicurezza di tali dispositivi, ai fini della circolazione stradale.

Differito dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006, invece, il termine entro il quale i veicoli in circolazione al 31 marzo 2005, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5



Legale

L'Informatore

aprile 2006

Varie

tonnellate, devono equipaggiarsi di strisce posteriori e laterali retroriflettoni.

6. Digitale terrestre

È stato prorogato dal 2006 al 2008 il termine di scadenza per la completa conversione del sistema radiotelevisivo su frequenze terrestri dalla tecnica digitale analogica alla tecnica digitale, stabilito dalla legge n. 66/2001.

7. Trasformazione e soppressione di enti pubblici

Prorogato di un anno - dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre del 2006 - il termine entro il quale il Governo individua, con regolamento, gli enti e gli organismi pubblici ritenuti indispensabili, in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti, sia pubblici che privati. Con i medesimi regolamenti il Governo dispone, se necessario, anche la trasformazione in società per azioni, o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti, o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Settore vitivinicolo

Nella Gazzetta ufficiale n. 37, del 14 febbraio 2006, sono stati pubblicati due decreti che interessano il settore vitivinicolo, entrambi datati 8 febbraio 2006.

Il primo, predisposto dal ministero delle Politiche agricole, è intitolato: "Disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei

contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita".

Il provvedimento tratta dell'utilizzo della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato per i vini Docg (art. 1); delle caratteristiche delle fascette e della loro applicazione (artt. 2 e 3); delle scorte di fascette (art. 4); della gestione delle fascette, della loro distribuzione alle ditte imbottigliatrici (artt. 5 e 6); della rendicontazione delle Camere di commercio, o dei consorzi di tutela e degli adempimenti delle ditte imbottigliatrici (art. 7).

Le disposizioni in esame decorrono dalla data di emanazione del decreto (14 febbraio). Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini Docg delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni è fissato al 30 giugno 2006.

I vini Docg, contraddistinti con le vecchie fascette applicate entro tale termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purché entro il 10 luglio 2006 le ditte interessate comunichino, all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed al consorzio di tutela, i quantitativi di prodotto contrassegnato con tali vecchie fascette, con gli estremi alfabetici e numerici delle stesse. Entro lo stesso termine del 10 luglio le ditte interessate sono tenute a restituire le fascette, rimaste inutilizzate, alle competenti Camere di commercio, o consorzi di tutela, al fine della loro distruzione con le modalità che saranno individuate dal ministero con successivo provvedimento.

Il secondo provvedimento, emanato dal ministero delle Attività produttive, porta il titolo: "Abolizione dell'obbligo del marchio Ine sulle partite di vino italiano destinate ai mercati del Nord America".

Accertata ormai l'inattualità di un decreto ministeriale del 1933, con il quale è stata vietata l'esportazione di partite di vino non coperte dal marchio nazionale di esportazione, il nuovo decreto ha abrogato il precedente a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (14 aprile).



Formazione

L'Informatore

aprile 2006

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

- Fondo interprofessionale Forte: finanziamenti per la formazione aziendale **Pag. 63**

IN PRIMO PIANO

Fondo interprofessionale Forte: finanziamenti per la formazione aziendale

È imminente la pubblicazione dell'avviso del fondo interprofessionale Forte attraverso il quale verranno finanziati i piani formativi aziendali e settoriali rivolti al personale dipendente.

Forte, con questo bando, assegna risorse pari a 42 milioni di euro, di cui 20 milioni circa saranno destinati alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi.

Il requisito per accedere a questa opportunità di finanziamento è l'adesione da parte dell'impresa al Fondo Forte attraverso la compilazione del Modello DM 10/2 con l'indicazione esplicita "Adesione Fondo Fite" (Fite è l'acronimo di riferimento per Forte). Il datore di lavoro che non avesse ad oggi aderito al Fondo potrà farlo entro il corrente mese o comunque contestualmente alla presentazione dei piani ai quali dovrà essere allegata copia del DM 10/2. ►

Il contributo di Forte concesso a favore della singola azienda non può superare l'importo di 500.000 euro, fermo restando il rispetto del parametro massimo riferito al costo ora/allievo di 20 euro. Le imprese interessate dovranno pertanto procedere alla pianificazione delle attività individuando gli interventi che intendono realizzare, la durata dei corsi e i dipendenti da coinvolgere. Rispetto a quest'ultimo punto si precisa inoltre che è richiesto ai datori di lavoro un cofinanziamento aziendale che potrà essere espresso con il costo del lavoro dei dipendenti coinvolti in formazione; in questo senso, le attività formative per i lavoratori dipendenti finanziate da Forte dovranno svolgersi in orario di lavoro.

Per le Pmi il cofinanziamento richiesto ammonta al 30% sul costo complessivo del piano formativo, mentre per le grandi imprese è del 50%, come stabilito dal Regolamento Ce n.68/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di un'azienda che presenta un piano formativo costituito da 5 corsi, ognuno dei quali ha una durata di 24 ore e coinvolge dieci dipendenti; il preventivo sarà costruito applicando la seguente formula:

$$24 \text{ h} \times 10 \text{ persone} \times \text{€ } 20,00 \text{ (parametro h/allievo)} = \text{€ } 4.800,00$$

$$\text{€ } 4.800,00 \times 5 \text{ corsi} = \text{€ } 24.000,00$$

	Contributo FORTE	Cofinanziamento aziendale	Costo totale Piano formativo
PMI	€ 24.000	€ 10.285	€ 34.285
GI	€ 24.000	€ 24.000	€ 48.000

Le imprese potranno realizzare direttamente i propri piani formativi oppure potranno affidarsi per l'attuazione degli stessi a strutture esterne accreditate o certificate (come la Scuola Superiore e il Capac). È inoltre prevista la possibilità di delegare una parte delle attività formative a soggetti terzi, nel senso che l'impresa potrà avvalersi di apporti specialistici attraverso il ricorso a società di consulenza entro il limite del 30% del contributo richiesto a Forte.

Al fine di poter accedere a questa opportunità di finanziamento le imprese interessate dovranno procedere al più presto alla definizione dei propri Piani formativi compilando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.fondoforte.it.

Le attività formative potranno essere avviate presumibilmente già a partire dal mese di settembre e comunque a seguito dell'approvazione dei piani da parte del Fondo e dovranno concludersi entro dodici mesi dall'avvio.

La Direzione Formazione e Studi (tel. 02.76.39.28.17) è a disposizione delle associazioni e delle imprese sia per fornire tutte le informazioni che si ritenessero utili sia per raccogliere le esigenze emerse e organizzare le risposte formative.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 163 aprile 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



**CLUB della
SICUREZZA**
Ambiente & Qualità



Unione

del Commercio
del Turismo
dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia
di Milano

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SULLA...

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

**DIVISIONE
QUALITÀ**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico -
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

I NOSTRI UFFICI: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

aprile 2006

Finanziamenti

Indice

FINANZIAMENTI

- ▶ Sostegno alla creazione di nuove imprese creative e innovative nella provincia di Milano **Pag. 65**

SCADENZIARIO

- ▶ Unione europea **Pag. 67**
- ▶ Governo **Pag. 68**
- ▶ Regione Lombardia **Pag. 68**

In PRIMO PIANO

Sostegno alla creazione di nuove imprese creative e innovative nella provincia di Milano

Bando congiunto Provincia di Milano - Camera di commercio di Milano per il sostegno alla creazione di nuove imprese creative e innovative.

Obiettivi: favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese creative a forte contenuto innovativo.

Enti erogatori/referenti: Provincia di Milano - Camera di Commercio di Milano. La Provincia di Milano è l'ente responsabile del procedimento amministrativo, dei rapporti con le imprese interessate al bando e dell'erogazione dei contributi. ▼

Azioni ammissibili

I progetti di investimento relativi all'avvio di attività imprenditoriali devono rispettare contemporaneamente due requisiti:

Requisito di creatività:

è rispettato il quando l'impresa neo-costituita risulta iscritta presso la Camera di commercio di Milano e riporta come attività una tra quelle classificate nell'elenco "Istat Classificazione

delle attività economiche - Ateco 2002" con i seguenti codici*:

- 22.11.0 Edizione di libri
- 22.12.0 Edizione di giornali
- 22.13.0 Edizione di riviste e periodici
- 22.14.0 Edizione di registrazioni sonore
- 22.15.0 Altre edizioni
- 22.22.0 Altre stampe di arti grafiche
- 22.25.0 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
- 22.31.0 Riproduzione di registrazioni sonore
- 22.32.0 Riproduzione di registrazioni video
- 22.33.0 Riproduzione di registrazioni informatiche
- 26.15.1 Lavorazione di vetro a mano e a soffio
- 26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- 26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
- 36.30.0 Fabbricazione di strumenti musicali
- 36.50.1 Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
- 36.61.0 Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
- 73.10.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 73.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- 74.20.1 Studi di architettura e di ingegneria
- 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria
- 74.81.1 Studi fotografici
- 74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- 74.81.3 Attività di aerofotografia
- 74.87.5 Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
- 92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video
- 92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video
- 92.20.0 Attività radiotelevisive
- 92.31.0 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie.

* L'elenco è considerato come punto di riferimento non vincolante; la valutazione finale del rispetto del criterio di creatività è comunque demandata al Comitato Tecnico che terrà conto sia dell'oggetto sociale dell'attività di impresa, sia delle relative attività che l'impresa effettivamente svolge e che dovranno essere dettagliatamente documentate.

Requisito di innovazione:

è rispettato quando il progetto presenta un forte contenuto innovativo in termini di innovazione di prodotto e servizio, di processo o di gestione. Più specificatamente per attività imprenditoriali a forte contenuto innovativo si intendono quelle che:

- abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, specie se incentrati sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia (innovazione di prodotto/servizio);
- siano rivolte all'implementazione in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all'esistente (innovazione di processo);
- si sviluppino secondo nuovi modelli di business, metodologie di gestione e di controllo fortemente incentrate sull'utilizzo di tecnologia, e, più in generale, introducano processi mana-



Bandi e finanziamenti

geriali altamente improntati alla qualità totale (innovazione di gestione).

Spese ammissibili

1. Studi di fattibilità, piani di impresa e spese per consulenze specialistiche (solo se inerenti al progetto) relative alle fasi di studio, ricerca e progettazione, servizi forniti da consulenti esterni (compresi i contratti di progetto) nel limite del 20% del costo totale del progetto**;
2. Oneri di costituzione (comprese le spese notarili);
3. Costo del personale dipendente dedicato al progetto nei limiti del 20% del costo totale del progetto (comprovato sulla base dei cedolini)**;
4. Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività nel limite del 20% del costo totale del progetto**;
5. Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto
6. Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali
7. Marchi e brevetti, anche per l'acquisto degli stessi.

Con l'esclusione delle spese sostenute per attività di brevettazione già finanziate dai seguenti Bandi:

- Bando per il sostegno ai processi di brevettazione europea ed internazionale (2002) promosso dalla Provincia di Milano;
- Bando per il sostegno ai processi di brevettazione europea ed internazionale (2003) promosso congiuntamente dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia, dalla Camera di Commercio di Milano;
- Bando per il sostegno ai processi di brevettazione europea ed internazionale da parte delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Milano (2005) promosso congiuntamente dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia, dalla Camera di commercio di Milano.

8. Infrastrutture di rete e collegamenti (comprensivo delle spese di software e hardware)

9. Azioni di marketing e comunicazione relative al progetto (nei limiti del 10% del costo totale del progetto)**.

** A titolo di esempio, fatto 100 il costo totale del progetto - che si ricava sommando le voci da 1 a 9 - ciascuna delle voci di spesa 1, 3 e 4 non può essere superiore a 20, mentre la voce di spesa 9 non può essere superiore a 10.

N.B. Spese non ammissibili:

- Iva e di altre imposte e tasse;
- Spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati;

N.B. Caratteristiche delle spese ammissibili:

- Gli acquisti possono essere effettuati in via ordinaria o attraverso strumenti di locazione finanziaria (leasing); nel caso di locazione finanziaria le spese sono ammissibili limitatamente alle rate del leasing quietanzate nel periodo di durata del progetto;
- Soltanto l'acquisto di beni nuovi di fabbrica.;
- I beni non possono essere oggetto di altre agevolazioni previste da leggi statali, regionali, comunitarie o da altri enti pubblici;
- I beni non possono essere ceduti o alienati per un periodo di due anni dalla data di erogazione del contributo senza che ne venga data immediata comunicazione alla Provincia di

L'Informatore

aprile 2006

Finanziamenti

Milano.

Beneficiari/Aree geografiche

- Aspiranti imprenditori (persone fisiche), che si impegnino a creare una micro, piccola e media impresa** a forte contenuto innovativo, avente unità operativa in provincia di Milano;
- Micro, piccole e medie imprese** a forte contenuto innovativo iscritte al Registro imprese della Camera di commercio di Milano in data non anteriore al 1 gennaio 2005, aventi unità operativa in provincia di Milano.

Le Pmi costituite o costituende devono operare nei seguenti settori economici:

- R&S (Ricerca e sviluppo)
- Editoria
- Radio e Tv, cinema, musica, spettacolo
- Design e architettura
- Pubblicità
- Moda
- Arte
- Giochi e videogames

** Definizione di micro, piccole e medie imprese:

La normativa comunitaria recepita a livello nazionale considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (impresa individuale, società di persone, società di capitali, associazione di carattere economico), che eserciti un'attività economica. Effettivi e soglie finanziarie definiscono le categorie di imprese:

- Microimpresa occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- Piccola impresa occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- Media impresa occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

N.B. Soggetti esclusi:

- le imprese e persone fisiche che siano risultati assegnatari di altri contributi erogati a valere sul:
 - "Bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese innovative e concorso per le migliori idee di impresa" (2002) promosso dalla Provincia di Milano;
 - "Bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese innovative" (2003) promosso congiuntamente dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e dalla Camera di commercio di Milano;
 - "Bando per il sostegno di nuove imprese creative" (2004) promosso congiuntamente dalla Provincia di Milano e dalla Camera di commercio;
 - "Bando Innova la tua impresa" (2005) promosso congiuntamente dalla Provincia di Milano, Regione Lombardia e Camera di commercio di Milano.

Aiuto disponibile

L'aiuto concedibile complessivamente per azienda consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, erogato in conformità al regime comunitario de minimis***. Il contributo massimo concesso non potrà



Bandi e finanziamenti

superare la somma di 35.000 euro.

Per progetti risultati finanziabili in base alla graduatoria e presentati da aspiranti imprenditori che non abbiano quindi, al momento della presentazione della domanda, ancora costituito l'impresa, sarà possibile richiedere un anticipo, sul totale dell'aiuto concesso, pari al 20% del contributo concesso. L'anticipo verrà erogato solo a seguito dell'effettiva costituzione dell'impresa a fronte della presentazione di un piano dettagliato di costi da sostenere entro i primi 3 mesi che ne giustifichi la necessità.

Il bando prevede uno stanziamento complessivo di 1.400.000 euro.

*** Regime "de minimis":

La normativa europea in vigore in Italia stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione Ue ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis" e stabilisce che le imprese possano ricevere aiuti di Stato per un importo massimo di 100.000,00 in un periodo di tre anni.

Procedura attuativa

I contributi previsti sono assegnati sulla base di una apposita

L'Informatore

aprile 2006

Finanziamenti

graduatoria predisposta entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando (23 maggio 2006) conseguente alla presentazione di un progetto da parte del soggetto beneficiario e fino a concorrenza dello stanziamento complessivo previsto dal presente bando.

Le spese devono essere sostenute:

- Nel caso di impresa costituita, a partire dal 1° gennaio 2005 e fino ad un anno successivo alla comunicazione di assegnazione del contributo;
- Nel caso di impresa da costituire, a partire dalla data di costituzione e fino ad un anno successivo alla comunicazione di assegnazione del contributo. Il contributo verrà assegnato esclusivamente nel caso in cui l'impresa sia effettivamente costituita entro un massimo di 4 mesi dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo.

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 24 marzo 2006.

Scadenza:

23 maggio 2006

Pubblicazione bando

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl.) del 21 febbraio 2006

Indirizzi web

Sito della Camera di commercio di Milano: www.mi.camcom.it

Sito della Provincia di Milano: www.provincia.milano.it/economia

Sito imprese creative: www.impresecreative.it

Unione europea

Bando "eTen" 2006

Scadenza 19 maggio 2006 ore 17 di Bruxelles

Pubblicato l'invito a presentare proposte concernenti lo sviluppo di servizi elettronici d'interesse comune basati su reti di telecomunicazione di dati, caratterizzati da una dimensione transeuropea in attuazione del Programma eTen mirante ad incentivare l'applicazione delle tecnologie esistenti. Sono oggetto di contributo due tipologie di proposte, Convalida sul mercato e Introduzione iniziale, riguardanti uno o più temi, quali: eGovernment (pubblica amministrazione online); eHealth (assistenza sanitaria online); eInclusion (ePartecipazione); eLearning (apprendimento online); Fiducia e sicurezza; Servizi a supporto delle Pmi. Possono candidarsi, in consorzio comprendente almeno due partner stabilibili in Stati membri diversi, enti pubblici, imprese tecnologiche, fornitori di servizi, installatori di servizi, etc. Il contributo comunitario non supera il 50 % dei costi delle proposte di convalida

Scadenziario

sul mercato e il 30% dei costi delle proposte di introduzione iniziale.

Relazioni industriali e dialogo sociale

Scadenza 1° settembre 2006

La Direzione occupazione e affari sociali ha lanciato un invito a presentare proposte per promuovere lo sviluppo del dialogo sociale europeo. I progetti dovranno fare riferimento ad una delle quattro azioni: I. Sostegno al dialogo sociale europeo; II. Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori; III. Miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali; IV. Responsabilità sociale aziendale e diritti sociali fondamentali. Nell'ambito di ciascuna azione possono venire cofinanziati studi e sondaggi, seminari, conferenze e tavole rotonde, scambi di esperienze e reti di esperti, azioni di formazione, etc., fino all'80% del costo totale del progetto. Sono candidati ammissibili: le parti sociali, le organizzazioni operanti nel campo delle relazioni industriali, le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile.



Bandi e finanziamenti

Governo

Bando Inail per il finanziamento di iniziative mirate allo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro Scadenza 2 maggio 2006

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha emanato, ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 38/2000, art. 23 "Interventi di sostegno alla prevenzione", il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. Il contributo dell'Inail è pari al totale dei costi per interessi relativi al finanziamento agevolato concesso dagli Istituti di credito precisati dal bando, ed erogati, in favore delle imprese, direttamente a tali Istituti. Il finanziamento in conto interessi è compreso tra un limite minimo di 10.329 euro ed un limite massimo di 154.937 euro ed assistito da idonee garanzie. Ciascuna impresa potrà presentare una o più domande di finanziamento purché relative ad unità produttive situate nell'ambito della stessa Regione. L'Inail concede inoltre un finanziamento in conto capitale che consiste in un contributo erogato dallo stesso Inail a programmi di adeguamento che abbiano già ottenuto il finanziamento in conto interessi.

Al via i nuovi eco-incentivi per la trasformazione delle auto a metano e Gpl Scadenza da determinare

Il ministero dell'Ambiente ha rilanciato la campagna "Icibi - Iniziativa carburanti a basso impatto", conosciuta anche come "A Gas per l'ambiente". Si tratta dell'opportunità di ricevere un incentivo di 350 euro, applicato in fattura dall'officina sotto forma di sconto, per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, per convertire a Gpl e metano la propria vecchia auto a benzina. Il contributo è riservato a persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede nei comuni che hanno aderito all'iniziativa - tra cui il Comune di Milano - che effettuano la trasformazione a Gpl o a metano del proprio mezzo appartenente alla categoria ambientale Euro 1 o Euro 2 immatricolato fra l'1/1/1993 ed il 31/12/2000.

Legge 304/1990 "Partecipazioni a gare internazionali all'estero"

La legge 304/1990 permette di finanziare tutte le spese per l'elaborazione, la presentazione e la discussione dell'offerta, indicate dettagliatamente in preventivo, relative alla partecipazione di imprese italiane a gare internazionali in paesi extra Ue. L'agevolazione è un finanziamento (pari al 100% delle spese inserite in preventivo) della durata massima di 4 anni con tasso di interesse passivo pari al 40% del tasso di

riferimento. L'ente agevolante è Simest spa.

Regione Lombardia

Bando 2006 per la mobilità sostenibile delle imprese Scadenza 24 maggio 2006

Approvato il II bando per promuovere interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci volti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle zone critiche per la qualità dell'aria della Regione Lombardia. Sono tre in particolare gli interventi finanziabili: Piani di spostamenti casa-lavoro; Studi di fattibilità; Azioni operative. I soggetti destinatari del finanziamento, pari al 50% dei costi preventivati dell'intervento di mobilità sostenibile, fino ad un massimo di 100.000 €, sono le Imprese singole, associate (At o Ats), o consorziate ubicate nelle zone critiche. Inoltre, le associazioni di categoria, le università, gli enti pubblici di ricerca e le associazioni di protezione ambientale possono presentarsi come capofila di progetti destinati ad una o più imprese individuate come partner, ricevendo un finanziamento massimo del 30% del valore dell'intervento riconosciuto.

Lr 1/99 art.10.7 "Interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente" Scadenza non prevista, procedura a sportello aperto

L'art. 10.7 della legge regionale 1/99 assegna un finanziamento a tasso agevolato fino all'80% del valore dell'investimento ammissibile, per un importo non inferiore a € 15.000,00 e non superiore a 100.000,00 € a favore di società di ogni settore economico con sede operativa in Lombardia, costituite in data non anteriore a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e composte per 2/3 da donne e/o da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni.

Lr 35/96 art.7 Misura E1 "Fondo di rotazione per l'innovazione"

La Lr 35/96 art.7 Misura E1 agevola progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati: - all'insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; - alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale. Sono soggetti beneficiari le Pmi singole operanti nel settore di servizio alla produzione con i seguenti codici Ateco (serie K): 72.20 Realizzazione di software e consulenza informatica; 74.20.3 Servizi di ingegneria integrata; 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti; 74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; 74.82 Imballaggio e confezionamento in conto terzi; 74.87.5 Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa, aventi sede operativa in Lombardia.



Commercio estero

Indice

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Nuova regolamentazione Sistema preferenze generalizzate fino al 2008 (periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008) **Pag. 69**
- ▶ Agenzia delle Dogane - Protocollo n. 1194 del 14 febbraio 2006 - Comunicazione agli operatori economici sul progetto comunitario di operatore economico autorizzato, cosiddetto Ae **Pag. 70**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Regolamento (Ce) n. 241/2006 della Commissione del 10 febbraio 2006 che modifica il regolamento (Ce) n. 1004/2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata **Pag. 70**
- ▶ Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica Popolare Cinese e dell'Ucraina **Pag. 71**

regolamento prevede: (1) un regime generale, (2) un regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo - Spg plus, (3) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati. ▼

Il Regime generale (1) prevede una riduzione dei dazi ad valorem pari a 3,5 punti percentuali per i prodotti sensibili che sono elencati nell'allegato II del Regolamento, mentre per i dazi specifici la riduzione è del 30%. Per i prodotti tessili, capitoli da 50 a 63 della tariffa doganale comune, la diminuzione è limitata al 20%. Si precisa che la Cina è esclusa dai benefici sia per il settore tessile che per l'abbigliamento, mentre per l'India l'esclusione è solo per il settore tessile. Ricordiamo che nella nuova regolamentazione è stata abolita la suddivisione per settori ed è stata adottata quella relativa alle 21 sezioni della nomenclatura combinata (ad eccezione del tessile). Infatti, nell'allegato I, colonna C troveremo indicate le sezioni (composte da vari settori) nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate.

Per quanto riguarda i prodotti non sensibili, elencati sempre nell'allegato II, i dazi sono totalmente sospesi ad eccezione degli elementi agricoli.

Nell'ambito del nuovo sistema delle preferenze generalizzate, la Commissione ha determinato un Regime speciale - Spg plus (2), per stimolare lo sviluppo sostenibile e il buon governo, e garantire un accesso al mercato dell'Unione europea senza dazi né quote. Infatti i dazi sono sospesi su tutti i prodotti elencati nell'allegato II per i Pvs più vulnerabili, che hanno ratificato ed attuato le principali Convenzioni internazionali dell'Oil e delle Nazioni Unite, sui diritti del lavoro e sui diritti umani, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo. I paesi sono: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Moldavia, Georgia, Mongolia e Sri Lanka.

I regimi speciali contro la produzione e il traffico di droga, le misure a favore del lavoro ed ambientale, previsti dal Reg. 2501/2001 sono stati quindi abrogati.

Resta invariato il regime "Everything But Arms" (Eba). I dazi doganali sono sospesi su tutti i prodotti (ad eccezione delle armi) originari di uno dei 49 paesi che possono beneficiare del Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (3), fatto salvo però quanto previsto per il riso, lo zucchero e le banane, per i quali è prevista una particolare regolamentazione. L'elenco dei paesi meno avanzati (Pma) è contenuto nell'allegato I, colonna D.

Ricordiamo che le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, stabilite dal codice doganale comunitario (Reg. 2454/93), sono di estrema importanza in quanto sono volte a determinare quali prodotti possono considerarsi originari del paese esportatore in via di sviluppo e quindi avere il diritto di usufruire delle preferenze tariffarie. Il Sistema preferenze generalizzate resta in vigore fino al 31

IN PRIMO PIANO

Nuova regolamentazione Sistema preferenze generalizzate fino al 2008

Il Sistema delle preferenze generalizzate è uno strumento volto ad aiutare i paesi in via di sviluppo (Pvs), incrementare le vendite dei loro prodotti sui mercati dei paesi industrializzati e favorire la loro industrializzazione mediante riduzioni o esenzioni dai dazi doganali. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L169 del 30 giugno 2005, è stato pubblicato il Reg. n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un nuovo Sistema di preferenze generalizzate. Il presente



Commercio estero

dicembre 2008, salvo l'eventuale adozione di clausole di salvaguardia o revoca di preferenze. Infatti, qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno stato membro o su iniziativa della Commissione, si può ricorrere alla misura di salvaguardia. Secondo l'esito dell'inchiesta, la Commissione può decidere di sospendere i regimi preferenziali nei confronti del prodotto in questione.

Progetto comunitario di operatore economico

► **NOTA** Agenzia delle Dogane protocollo n. 1194 del 14 febbraio 2004. **Comunicazione agli operatori economici sul progetto comunitario di operatore economico autorizzato, cosiddetto Aeo.**

L'Agenzia delle Dogane ha dato avvio all'azione pilota disposta dalla Comunità europea nell'ambito del programma dogana 2007, avente la finalità di testare su una società italiana la validità e la coerenza dei requisiti tecnico operativi che gli operatori dovranno avere, a partire presumibilmente dall'anno 2008, per ottenere lo status di operatore economi-

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 241/2006** della Commissione del 10 febbraio 2006. **Modifica al regolamento (Ce) n. 1004/2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

(1) La classificazione di un monitor al plasma a colori munito di dischetti di installazione stabilita nel regolamento (Ce) n. 1004/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, ha determinato la classificazione del monitor al plasma a colori nel codice NC 8528 21 90 e dei dischetti di installazione nel codice NC 8524 91 00. Dato che la nota 6 del capitolo 85 della nomenclatura combinata è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2002 e tenuto conto del fatto

L'Informatore

aprile 2006

Legislazione nazionale

co autorizzato, c.d. Aeo (Authorized Economic Operator). Il Regolamento Ce n. 648 del 13 aprile 2005 (pubblicato sulla Guce serie L n. 117 del 4 maggio 2005), che introduce disposizioni in materia di sicurezza nel Codice doganale comunitario, prevede, infatti, che sia concesso lo status di "Aeo" agli operatori che ottempereranno ai criteri di solvibilità, dimostreranno di disporre nell'ambito della propria impresa di un sistema di controllo interno e, laddove previsto dalle norme, adegueranno sul piano della sicurezza (safety and security) le proprie strutture aziendali e l'intera catena logistica di riferimento. Tale status consentirà agli operatori ritenuti affidabili di ottenere semplificazioni e facilitazioni nel settore doganale. Nell'ambito del suddetto Progetto comunitario le competenti strutture centrali dell'Agenzia, la Direzione regionale nel cui ambito territoriale è insediato l'operatore economico selezionato per l'azione pilota, nonché la stessa impresa, saranno impegnati, nei prossimi mesi, a testare le Linee Guida comunitarie in materia, a proporre adeguati suggerimenti tecnici in relazione alle specificità delle aziende medio-piccole presenti sul territorio italiano, e a introdurre significativi margini di flessibilità per la concessione di tale status. Sarà cura dell'Agenzia fornire all'utenza chiarimenti sui criteri di sicurezza della catena logistica fissati in ambito europeo e le informazioni sugli avanzamenti dell'attività progettuale. Gli operatori economici interessati a ricevere la certificazione di affidabilità con valenza, per ora, solo nazionale, possono contattare le Direzioni regionali competenti o inoltrare loro un'istanza scritta.

Legislazione comunitaria

che il comitato SA si è messo d'accordo nell'ottobre 2007 sull'interpretazione di questa nota, il regolamento (Ce) n. 1004/2001 è da considerarsi non corretto.
(2) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (Ce) n. 1004/2001.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

Articolo 1

La seconda voce della tabella riportata nell'allegato del regolamento (Ce) n.1004/2001 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



			Allegato
Designazione delle merci (1)	Classificazione (codice NC) (2)	Motivazione (3)	
<p>Apparecchio condizionato per la vendita al minuto, comprendente un monitor a colori con dischetti di installazione e accessori (fermacavi, cavo di alimentazione, telecomando alimentato da due batterie e un manuale d'istruzioni).</p> <p>Monitor con schermo al plasma, con una diagonale dello schermo di 105,6 cm (42 pollici), avente le seguenti dimensioni: 103,5 cm di larghezza x 64 cm di altezza x 15 cm di profondità, con una configurazione di 852 x 480 pixel e due altoparlanti interni. Il monitor è munito delle seguenti interfacce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tre connettori input video (segnale video composito), - un connettore di ingresso (VGS-SVGA), - un connettore audio, - un connettore di controllo. <p>Le diverse interfacce consentono al monitor di visualizzare, a colori, sia i dati provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione sia le immagini fisse o mobili provenienti da uno strumento di registrazione o di riproduzione videofonica, da un lettore dvd, da una video camera, ecc.</p>	8528 21 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3.b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. Il carattere essenziale dell'apparecchio è dato dal monitor.</p> <p>La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa, in quanto il monitor è in grado di riprodurre un'immagine a colori a partire da un segnale video composito (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8471, punto I/D1).</p> <p>Il monitor inoltre non può essere classificato nella voce 8531, poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).</p>	

Procedimento antidumping sulle importazioni di assi da stiro dalla Cina e dall'Ucraina

► **AVVISO Apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originari della Repubblica Popolare Cinese e dell'Ucraina**

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: "regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2117/2005, secondo la quale le importazioni di assi da stiro originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (in appresso: "paesi interessati"), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 23 dicembre 2005 da tre produttori comunitari (in appresso: "denunzianti"), che rappresentano una proporzione maggioritaria (oltre il 50%) della produzione comunitaria totale di assi da stiro.

2. Prodotto

I prodotti che, secondo la denuncia, sarebbero oggetto di dumping sono assi da stiro, con o senza gambe, dotati o meno di piano aspirante, piano riscaldante e piano soffiante, comprensivi di bracciolo, e i loro componenti essenziali, ossia le gambe, il piano e il porta ferro originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (in appresso: "prodotto in esame"), dichiarati di norma ai codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i denunzianti hanno determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato, come indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Su tale base i margini di dumping risultano rilevanti.

4. Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese e dall'Ucraina hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2006

Legislazione comunitaria

avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;
- il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2005;
- il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2005;
- se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una

mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

(ii) Selezione definita del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori/esportatori dell'Ucraina, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(i) Produttori esportatori dell'Ucraina e importatori

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione al più presto e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

(ii) Produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2006

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d) Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) Status di impresa operante in un'economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unica-

mente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Termini

a) Termini generali

(i) Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per quanto riguarda il campionamento

(i) Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i); devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta al paragrafo 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d) Termine specifico per presentare richieste di status di socie-



Commercio estero

tà operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionari e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornita dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata" e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate".

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

L'Informatore

aprile 2006

Legislazione comunitaria

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.


8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Economico

'Informatore

aprile 2006

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► L'autotrasportatore alle soglie di nuove sfide: indagine sulle problematiche e le competenze delle imprese d'autotrasporto della provincia di Milano - febbraio 2006 **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

L'autotrasportatore alle soglie di nuove sfide Indagine

sulle problematiche e le competenze delle imprese d'autotrasporto della provincia di Milano Febbraio 2006

La Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni in collaborazione con Unioncamere, Federazione autotrasportatori italiani - Fai e TradeLab, società specializzata nell'analisi economica delle reti distributive e dei servizi, ha realizzato una ricerca sul sistema dell'autotrasporto, ponendosi questi obiettivi:

- Analizzare le principali problematiche dell'impresa d'autotrasporto di piccola e media dimensione, privilegiando il punto di vista degli operatori.
- Verificare le specifiche problematiche degli autotrasportatori della Provincia di Milano.
- Far emergere eventuali gap di competenze da soddisfare attraverso strumenti di formazione e informazione.

L'analisi delle problematiche generali dell'impresa di trasporto è stata sviluppata

con una ricerca bibliografica e con interviste ad opinion leader, rappresentativi del settore delle imprese operanti sul territorio milanese. ▼

Il target dell'analisi: le principali caratteristiche degli autotrasportatori milanesi

La distribuzione intermedia di articoli tecnici per l'industria identifica gli operatori specializzati nella vendita di beni che entrano nel processo di trasformazione produttiva delle piccole e medie imprese.

- 12 autisti e quattro addetti non appartenenti al personale viaggiante.
- Il numero d'automezzi è piuttosto contenuto e si attesta su un valore medio (circa 23 unità).
- I veicoli sono molto spesso di proprietà dell'azienda (in media 18), anche se non mancano accordi di subfornitura (più raramente il noleggio degli automezzi).
- Fatturato compreso tra uno e cinque milioni d'euro (nel 48% dei casi), ma spesso si attesta anche al di sotto del milione d'euro (nel 38% dei casi).
- Le imprese sono tipicamente attive a livello locale (provinciale nel 22% dei casi e regionale nel 23% dei casi) sovraregionale (nel Nord Italia), per un altro 38% delle imprese intervistate.


La catena del valore dell'autotrasporto:



Nel consolidato schema d'analisi delle strategie d'impresa, proposto da Michael Porter nel 1985, si individuano le diverse funzioni che concorrono alla creazione del valore e l'impresa riesce a conseguire un vantaggio competitivo soltanto se è in grado di svolgere le attività a costi più bassi e con risultati qualitativamente migliori rispetto a quelli dei propri concorrenti.

L'analisi della catena del valore consente non solo di evidenziare il costo di ciascun processo, ma anche il contributo generato da ciascuna fase del processo di produzione e commercializzazione alla determinazione del costo totale e del valore di mercato del prodotto/servizio.

Il ruolo del segmento del trasporto nella catena logistica è in



Economico

profondo mutamento e il trend complessivo prevede:

- consegne più piccole e frequenti;
- consegne più urgenti e con finestre temporali di scarico più brevi;
- percorrenze più lunghe.

La modalità di trasporto su gomma continua ad essere, rispetto a tutte le altre, quella assolutamente prevalente, nonostante i rilevanti investimenti che si vanno concentrando a livello comunitario e nazionale ferrovie, porti, interporti cabotaggio marittimo.

Nonostante sia in atto un processo di graduale concentrazione, la struttura del settore dell'autotrasporto in Italia rimane decisamente caratterizzata da una forte polverizzazione e dalla diffusa presenza d'impresie medio piccole.

Ciò determina un elevato livello di competizione, in particolare sui segmenti più indifferenziati dei servizi di autotrasporto e un generale basso potere contrattuale nei confronti dei clienti.

Gli opinion leader intervistati temono l'aumento della competizione derivante dall'ingresso sul mercato d'impresie estere, in grado di ridurre notevolmente i prezzi sfruttando i minori costi del personale e, nel caso delle piccole e medie imprese, una minore propensione al puntuale rispetto delle normative di legge.

Il forte aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare petrolifere, ha contribuito a far crescere notevolmente una delle principali voci di costo delle imprese, quella dei carburanti.

Non si sono aperti spiragli di riduzione del costo del personale, che anzi nel prossimo futuro potrebbe andare incontro ad una sostanziale perdita di produttività, dovuta all'entrata in vigore di nuove norme che riducono gli orari di lavoro.

Non sono ancora stati raggiunti, inoltre, particolari guadagni d'efficienza in altre aree aziendali, come ad esempio l'incremento della saturazione media degli automezzi o la riduzione del numero di viaggi effettuati a vuoto dagli automezzi sulle tratte di ritorno.

Secondo gli autotrasportatori milanesi è necessario potenziare la rete viaria esistente e creare nuovi collegamenti (ad esempio, il collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano o la separazione dell'autostrada A4 dalla tangenziale Nord di Milano).

Sul fronte urbano, gli interventi sono molto più difficoltosi e fanno riferimento al potenziamento delle reti di trasporto pubblico, in modo da ridurre l'incidenza di quello privato sui livelli di congestione delle strade.

La principale innovazione del quadro di programmazione del trasporto merci nella regione metropolitana milanese dovrebbe essere il piano di City Logistics, che prevede la realizzazione di piattaforme fisiche, centri di distribuzione urbana (Cdu), per coordinare meglio la domanda e l'offerta.

I Cdu dovrebbero permettere di organizzare la distribuzione per filiere omogenee, di razionalizzare le attività di carico/scarico e di ridurre il traffico merci giornaliero di 12-15 mila unità, ma la loro attuazione è ostacolata dalla resistenza dei gestori dei punti vendita e dei magazzini ad allargare le finestre di carico/scarico, dal numero elevato di auto-

L'Informatore

aprile 2006

Economia

trasportatori, dalla difficoltà di reperire aree fruibili.

La congestione stradale provoca l'aumento del tempo necessario per svolgere un determinato viaggio, il rischio di mancato rispetto dei tempi di consegna, la riduzione del livello di servizio fornito ai clienti.

La diminuzione della produttività, numero medio di viaggi per autista, l'aumento dei costi del trasporto, il continuo alternarsi di soste e partenze, sono tutti fattori in grado di penalizzare i consumi e aumentare l'inquinamento provocato dagli automezzi.

La progressiva armonizzazione delle tariffe tra le diverse realtà dell'Unione europea è finalizzata a ridurre l'incidenza della congestione tramite tariffe ambientali, caricando sulle imprese di trasporto l'onere relativo al costo "sociale" del traffico e dell'inquinamento.

Gli opinion leader intervistati nel corso dell'indagine hanno invece indicato, dal punto di vista degli interventi a favore dell'ambiente, una sostanziale preferenza per strumenti di supporto alle imprese nel rinnovo del parco automezzi, spesso obsoleto e particolarmente inquinante.

Le richieste degli autotrasportatori da questo punto di vista rischiano di scontrarsi, almeno a livello nazionale, con normative Ue che vincolano l'erogazione di contributi agli operatori del settore come lesiva della concorrenza.

Evoluzione della normativa di settore

I vincoli agli orari di trasporto, i provvedimenti a tantum (come ad esempio i blocchi del traffico), decisi a livello tanto nazionale quanto locale, rendono difficoltosa la gestione delle attività primarie dell'autotrasportatore.

Anche la normativa che limita l'orario di lavoro degli autisti esplica un impatto negativo sulla gestione, perché è difficile perseguire una strategia di riduzione dei volumi di merce, mantenendo invariato il numero di autisti.

In relazione alle norme sulle attività di carico e scarico è auspicabile l'adeguamento alle franchigie europee, più favorevoli al trasportatore e più adatte a indurre maggiore efficienza presso i gestori dei magazzini nella riduzione dei tempi di attesa per il carico e scarico degli automezzi.

Fondamentale la possibilità di ampliare le finestre di carico/scarico, superando le resistenze di chi gestisce i punti di presa e consegna della merce.


Questi interventi richiederebbero la flessibilità degli stessi autotrasportatori e sarebbero in conflitto con le norme sulla circolazione e gli orari di guida.

Evoluzione delle condizioni economico-finanziarie

Le imprese di autotrasporto della provincia milanese, così come in generale quelle di tutto il settore e della maggioranza delle Pmi italiane, presentano livelli di capitalizzazione non elevati.

Il mantenimento di questa situazione è stato favorito, in questi ultimi anni, dalla disponibilità di risorse finanziarie di terzi a un costo relativamente basso, grazie alla favorevole situazione congiunturale dei tassi di interesse.

L'eventuale cambiamento del contesto di riferimento (ossia l'aumento atteso dei tassi di interesse), unito all'entrata in vigore degli Accordi di Basilea II sui criteri di valutazione dell'affidabilità delle imprese, potrebbe avere un effetto partico-



Economico

l'Informatore

aprile 2006

Economia

ECONOMICO

larmente negativo sulla solidità finanziaria, come detto già non elevata, delle aziende.

Quest'evoluzione costituisce una sfida rilevante per le aziende dell'autotrasporto, tanto sul fronte individuale quanto su quello associativo.

Le associazioni di settore dovrebbero studiare e verificare la struttura patrimoniale delle proprie aziende associate per fornire agli istituti di credito informazioni utili per analizzare correttamente la situazione economico-finanziaria del settore e delle imprese.

A fronte dell'evoluzione della domanda e dell'evoluzione della marginalità e della competizione all'interno del settore diventa sempre meno perseguibile una strategia improntata al conseguimento di soli vantaggi di costo.

Al contrario gli elementi per un migliore approccio al mercato risiedono soprattutto nella capacità di garantire affidabilità, flessibilità e personalizzazione del servizio ai clienti, attraverso:

- la segmentazione e l'analisi della domanda, volta a identificare le attività ausiliarie a maggior valore aggiunto per i clienti;
- l'accrescimento dei livelli di specializzazione dell'offerta sui segmenti (ad esempio, per tipologia di prodotti trasportati) che è possibile servire meglio e in modo differenziante rispetto ai concorrenti;
- l'innovazione/inserimento di servizi accessori a maggior valore aggiunto, in grado di differenziare le imprese, andare incontro in modo migliore alle esigenze della domanda e ottenere ricavi potenzialmente più alti;
- la collaborazione/integrazione con altri attori della filiera, se si rende necessaria per raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

Meno rilevanti, secondo gli autotrasportatori milanesi, sono invece le politiche di offerta che mirano a fornire servizi di outsourcing per alcuni processi gestiti dai clienti, così come la presenza negli albi degli enti certificatori, davvero utile solo per alcuni segmenti specifici di imprese dell'autotrasporto.

A fronte dei già citati vincoli alla crescita dei prezzi praticati, e alle molteplici pressioni, al contrario, in termini di aumento dei costi, le sfide che gli autotrasportatori devono affrontare fanno riferimento alle loro possibilità di recuperare efficienza attraverso l'implementazione di nuove tecnologie, una migliore programmazione dei viaggi sia in andata, sia in ritorno, al fine di limitare l'incidenza di viaggi non a pieno carico.

Sul fronte delle attività di supporto, che generano un minor valore diretto per il cliente, il recupero dell'efficienza passa per l'industrializzazione dei processi, l'investimento in strumenti informatici per lo snellimento delle attività di back office, la specializzazione delle risorse umane a loro dedicate e

lo sviluppo delle competenze in questa direzione.

L'aumento dei volumi di traffico gestiti, che di per sé favorisce il recupero di efficienza, difficilmente sembra poter derivare dalla costituzione di accordi o consorzi tra le imprese operative nello stesso ambito locale (prodromi di potenziali fusioni tra operatori), a causa della forte individualità che caratterizza le aziende e che ne limita fortemente le possibilità di successo.

Nonostante questo, è in atto un processo, sia pure lento, di concentrazione del settore, che anch'esso costituisce una sfida per le aziende e che dovrebbe spingere verso una situazione più simile a quella di altri paesi europei.

Questa nuova sfida competitiva relativa allo sviluppo dimensionale si associa, dal punto di vista dell'evoluzione delle imprese, a quella del ricambio generazionale e del progressivo, anche se difficile, abbandono di strutture organizzative basate esclusivamente sui componenti familiari come asse portante.

Le aree aziendali in cui è possibile recuperare efficienza variano da impresa a impresa, ma possono riguardare la gestione degli acquisti, l'amministrazione, le spese generali e i sistemi informativi in senso lato.


Tutti gli ambiti appena citati hanno in comune la necessità di effettuare investimenti, in capitale fisico (ad esempio, gli automezzi o i sistemi informativi) e umano (per lo sviluppo delle competenze).

In una condizione di difficoltà dal punto di vista dei margini, come quella attuale, gli investimenti possono essere realizzati solo attraverso l'aumento dei livelli di capitalizzazione delle imprese, sia attraverso l'inserimento di risorse fresche, sia eventualmente attraverso la fusione tra aziende diverse.

L'aumento dei livelli di capitalizzazione costituisce un argomento che difficilmente si può rimandare, vista la scarsa solidità patrimoniale delle imprese e le conseguenze che, come si è già visto, questo può avere alla luce degli accordi di Basilea II che entreranno in vigore dal 2008.

Le competenze delle risorse umane costituiscono un fattore di successo essenziale, ma le possibilità di crescita del capitale umano delle imprese milanesi dell'autotrasporto sono vincolate dalla scarsità di risorse a disposizione e da una percezione distorta del loro apporto, in quanto spesso sono considerate più come un costo o un obbligo derivante dalle imposizioni legislative che come un'opportunità.

Occorre tuttavia sottolineare che gli intervistati hanno anche assegnato una grande rilevanza alla formazione delle competenze e che in molti percepiscono la necessità di investire nel loro miglioramento, soprattutto per quelle in grado di fornire in tempi relativamente brevi vantaggi rilevanti sul fronte dell'efficienza.



Economico

'Informatore

aprile 2006

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da febbraio 2000 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Aprile 2001	110,9	123,5	116,7	124,6	112,5	116,8	115,2	96,8	110,7	116,7	118,1	114,7	114,8	3,1	2,33
Maggio	111,5	123,7	116,9	123,7	112,9	117,0	116,4	96,5	110,8	116,7	118,6	115,1	115,1	3,0	2,25
Giugno	112,0	123,7	117,0	123,8	113,0	117,0	116,7	96,5	110,8	116,7	118,8	115,2	115,3	2,9	2,18
Luglio	112,1	123,8	117,0	123,6	113,0	117,3	116,1	96,6	111,0	116,8	119,4	115,5	115,3	2,7	2,03
Agosto	112,0	123,8	117,1	123,5	113,2	117,4	115,7	96,4	111,3	116,8	119,6	115,7	115,3	2,7	2,03
Settembre	112,1	123,9	117,3	123,6	113,3	117,4	115,7	96,0	111,5	117,9	119,4	115,9	115,4	2,6	1,95
Ottobre	112,4	123,9	118,3	123,7	113,4	117,5	115,4	96,0	111,7	119,2	120,1	116,0	115,7	2,6	2,25
Novembre	112,7	124,0	118,6	124,5	113,7	117,7	115,0	96,0	112,0	119,5	120,3	116,4	115,9	2,3	1,73
Dicembre	113,3	124,0	118,8	124,3	113,7	117,0	115,0	95,9	112,3	119,6	120,4	116,6	116,0	2,3	1,73
Media anno	111,5	122,8	117,1	124,0	112,9	117,0	115,4	96,5	111,2	117,5	118,8	115,2	115,1	2,7	2,03
Gennaio 2002	114,5	123,5	118,9	124,2	113,8	118,6	114,7	95,6	113,5	119,7	121,7	116,8	116,5	2,3	1,73
Febbraio	114,8	123,6	119,0	124,3	114,3	119,2	116,0	95,3	113,6	119,8	122,2	117,5	116,9	2,3	1,73
Marzo	114,9	123,6	119,4	124,2	114,4	119,7	116,4	95,1	113,9	119,8	122,7	117,8	117,2	2,4	1,80
Aprile	115,7	123,8	119,6	124,3	114,4	119,8	117,3	95,1	113,9	119,8	123,2	118,2	117,5	2,4	1,80
Maggio	116,0	123,9	119,9	124,2	115,1	118,4	118,0	95,1	114,0	119,8	123,7	118,7	117,7	2,3	1,73
Giugno	115,8	125,4	120,0	123,8	115,1	118,4	118,0	95,1	114,2	119,8	124,0	118,7	117,9	2,3	1,73
Luglio	115,5	125,5	120,1	124,7	115,2	118,8	118,2	95,1	114,7	119,8	124,5	119,0	118,0	2,3	1,72
Agosto	115,3	126,5	120,2	124,7	115,4	118,9	118,7	95,1	114,9	119,8	124,7	119,3	118,2	2,5	1,88
Settembre	115,7	126,6	120,8	124,9	115,5	119,0	118,3	95,1	114,9	121,8	125,2	119,5	118,4	2,6	1,95
Ottobre	116,1	126,6	121,8	125,5	115,5	119,2	118,5	94,9	115,0	123,2	125,5	119,7	118,7	2,6	1,95
Novembre	116,5	126,7	122,2	125,7	116,2	119,7	118,8	94,8	115,2	123,3	125,6	120,3	119,0	2,7	2,03
Dicembre	116,9	128,0	122,5	125,8	116,2	119,8	118,6	94,8	115,3	123,3	125,7	120,3	119,1	2,7	2,03
Media anno	115,6	125,3	120,4	124,7	115,1	119,1	117,6	95,1	114,4	120,8	124,1	118,8	117,9	2,4	1,80
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65



Economico

l'Informatore
aprile 2006
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (1995=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili 1998-1999

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
1999	108,7	111,5	116,3	114,4	124,8	112,5
2000	108,7	113,3	118,7	117,4	130,4	114,1
2001						
Novembre	122,7	130,3	126,5	117,1	134,1	126,4
Dicembre	165,2	164,8	157,7	166,5	200,5	169,0
2002	7,7	8,2	9,9	9,1	10,7	8,5
Gennaio	92,8	98,6	119,2	109,7	127,8	102,0
Febbraio	91,5	100,3	107,5	105,4	133,2	101,5
Marzo	101,7	114,0	125,0	118,1	141,0	113,2
Aprile	108,6	114,0	129,2	115,9	134,8	115,6
Maggio	117,3	122,0	124,4	124,0	132,1	121,5
Giugno	103,1	113,2	123,7	126,6	149,9	115,1
Luglio	108,4	111,9	122,6	124,3	134,7	114,8
Agosto	88,6	90,2	92,2	104,8	123,9	94,7
Settembre	108,5	113,7	111,5	115,4	137,2	114,3
Ottobre	119,0	127,8	133,7	125,0	154,5	127,6
Novembre	124,3	130,7	129,5	120,6	142,0	128,7
Dicembre	168,3	168,3	160,4	165,8	211,3	172,9
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2